

XXII^a SEDUTA

LUNEDÌ 25 MARZO 1935 - Anno XIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari:

(Dimissioni di un membro della Commissione di contabilità interna). Pag. 692

Congedi 691

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato » (268). 702

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise » (289) 702

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi » (290) 702

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706 (291-A) 702

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934 » (292). 706

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Rumenia del 27 agosto 1934, e al relativo Protocollo di firma » (293) 706

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626, che ha dato approvazione: 1° al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria con Protocollo finale e Protocollo speciale; 2° alla Convenzione sanitaria, veterinaria italo-bulgara con Protocollo finale; atti stipulati in Roma il 30 luglio 1934 » (294). 707

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato approvazione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di Note tra la Regia Legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934 per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia » (295). 707

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1924, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per la unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934 » (296). 707

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno » (297). 708

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva » (298). 708

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e convalidazione del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (299). 708

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » (300)	709	1935, di Istituti d'istruzione media e regificazione di alcuni Istituti pareggiati » (313).	715
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento ed il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno » (301)	709	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816, contenente disposizioni integrative dell'ordinamento universitario » (314).	716
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario » (302)	712	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, che modifica l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine sugli oli di semi » (315).	716
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe in varie provincie » (303).	713	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui di cui al Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate » (318).	716
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1934, n. 851, concernente provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli » (304).	713	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario » (319)	716
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano » (305).	713	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima "Adria" » (306).	713	« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935, al 30 giugno 1936 » (434).	717
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, concernente l'assegnazione di lire 30.000.000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici » (307).	714	CELESIA	717
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa fascista » (308).	714	MILIANI	720
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche spedite in notevoli quantità » (309).	714	GATTI SALVATORE	724
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario » (310)	715	MENOZZI	728
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737, contenente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi Istituti d'istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale » (312).	715	(Presentazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, concernente l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (464).	692
		GUIDI BUFFARINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	692
		Petizioni:	
		(Lettura di un elenco)	691
		Relazioni:	
		(Presentazione)	692, 731
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	710, 731
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		CARLETTI, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badaloni per giorni 15; Bocciardo per giorni 3; Cattaneo della Volta per giorni 3; De Cillis per giorni 12; Gallarati Scotti per giorni 1; Gasparini Jacopo per giorni 20; Imberti per giorni 2; Micheli per giorni 10; Marrotti per giorni 2; Moresco per giorni 1; Nicastro per giorni 4; Scalini per giorni 15; Silvestri per giorni 8; Sitta per giorni 1; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

CARLETTI, segretario:

N. 6. Il dott. Tomaso Forte, R. Notaio, fa voti perchè siano prese in considerazione alcune sue proposte di riforma della Legge notarile.

N. 7. Il sig. Norberto Grazzina fa voti perchè sia presa in considerazione la proposta del sig. Ettore Bosello, presentata al Senato, per la sistemazione di alcuni casi specialissimi di dentisti pratici delle Venezia.

N. 8. Il sig. Ferdinando Susmel fa voti per la sistemazione di alcuni casi specialissimi di dentisti pratici delle Venezia.

N. 9. Il sig. De Panzera invoca dei provvedimenti a favore dei perseguitati politici per atti del cessato regime austriaco.

N. 10. Il sig. Giuseppe Suban invoca dei provvedimenti per la repressione delle unioni illecite.

N. 11. Il prof. Saverio Sechini invoca provvedimenti legislativi per la revisione dei canoni enfiteutici su piccoli lotti di terreno adibiti a costruzione di case tipo operaio (seguono le firme di altri 37 petenti).

N. 12. Il sig. Antonio Bilucaglia, invalido di guerra, invoca un provvedimento che gli accordi un indennizzo permanente.

PRESIDENTE. Queste petizioni seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni, comunicate alla Presidenza.

CARLETTI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, concernente le modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno) (487).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1935-XIII, n. 40, concernente la facoltà di negare o ridurre il concorso statale negli interessi dei mutui per il bonificamento dell'Agro Romano (488).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58, relativo alla classificazione dei Regi Istituti e delle Regie Scuole d'arte (489).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2024, che modifica il regime doganale dei motocicli, delle parti staccate di motocicli e di velocipedi nonchè degli acidi cresilico e fenico, della carta da parati e dei bottoni di madreperla (490).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2347, recante disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di credito edilizio e la conversione al 4 per cento delle cartelle edilizie 6 per cento da esso emesse (491).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 29, sui provvedimenti in materia di estimi e di imponibili catastali (492).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 114, relativo all'aumento del contributo finanziario da parte dei mutilati ed invalidi di guerra pel funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associa-

zione nazionale fra i mutilati ed invalidi medesimi (493).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, inteso a precisare la portata della locuzione « ricompense al valor militare » usata in leggi e decreti concernenti la valutazione di benemerenze di guerra (494).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (495).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (496).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (497).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (495). — *Rel.* RAIMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 105, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno (483). — *Rel.* REGGIO.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione (247). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 2 marzo 1933-XI, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione (460). — *Rel.* FALCIONI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine. Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934-XII (467). — *Rel.* SITTA.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Ginori-Conti ha presentato le dimissioni da componente della Commissione di contabilità interna del Senato.

Se non si fanno osservazioni, queste dimissioni s'intendono accettate.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 ».

GUIDI BUFFARINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI BUFFARINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevoli senatori. La esposizione fatta alcuni giorni or sono nell'altro ramo del Parlamento sull'attività del Ministero dell'interno deve essere integrata dalle dichiarazioni che, presi ordini da S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'interno, ho l'onore di fare oggi al Senato.

Ringrazio il camerata Beviomé, relatore della Commissione di finanza, anche per questo esercizio, per il largo contributo, dottrinale e pratico, portato nella trattazione della vasta e complessa materia di competenza dell'Amministrazione dell'interno.

Ringrazio altresì gli onorevoli senatori Giordani, Felici, Valagussa, Micheli e Giannini, che hanno partecipato alla discussione con discorsi degni, per il loro profondo contenuto, di alta considerazione e di seria meditazione.

A tutti risponderò nel corso delle mie dichiarazioni.

Nell'anno decorso l'emanazione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, ha segnato le nuove direttive per la vita amministrativa degli Enti autarchici territoriali.

La nuova legge organica è venuta a sostituirsi ad una legislazione in parte superata dagli eventi, più che dal tempo, ed in parte maturata in modo frammentario sotto la pressione costante dello spirito innovatore e riformatore del Fascismo.

Nella compilazione di questa legge fondamentale per l'amministrazione degli enti minori si è tenuto conto in modo particolare della dottrina elaboratasi in questo ultimo decennio, delle decisioni della giurisprudenza, della larga esperienza acquisita dagli uffici centrali e periferici del Ministero, nonchè dei preziosi insegnamenti del Consiglio di Stato e dello illuminato parere della Corte dei conti.

Per la sua pronta e integrale applicazione, sono state impartite opportune e precise istruzioni dirette a porre in evidenza ed a chiarire le principali innovazioni apportate alla precedente legislazione.

Nella quotidiana applicazione del nuovo Testo Unico si vennero poi presentando alle amministrazioni locali questioni, talvolta interessanti, che il Ministero v'è esaminando e risolvendo con provvedimenti particolari.

Si va così formando un materiale, che insieme a quello offerto dalle pubblicazioni scientifiche, dai commenti al nuovo T. U. e dalle decisioni amministrative e giurisprudenziali, fornisce in complesso un importante contributo, di cui sarà tenuto conto nell'elaborazione del nuovo regolamento.

Dichiaro all'onorevole senatore Giannini che tale regolamento, alla preparazione del quale gli uffici attendono con alacre cura, sarà al più presto ultimato. Non solo perchè è necessario rimuovere l'inconveniente veramente grave dell'esistenza in atto di norme regolamentari che risalgono al 1909, ma anche perchè in linea generale la pubblicazione di un regolamento non può avvenire a grande distanza dalla promulgazione della legge a cui si riferisce, senza potersi evitare che i criteri ai quali il regolamento stesso si ispira vengano ad essere, per il decorso del tempo, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge medesima.

LA FINANZA LOCALE. A seguito delle norme

contenute nel T. U. il Ministero dell'interno ha dovuto assolvere i nuovi compiti ad esso affidati per i servizi concernenti la finanza locale.

L'azione concorde della Commissione centrale e del Ministero dell'interno ha condotto, grazie ad un accurato esame delle singole situazioni, ad una rigorosa riduzione di tutte le spese previste nei bilanci, anche di quelle aventi carattere obbligatorio, ed al rinvio di quanto non risultava imposto da circostanze inderogabili ed urgenti.

Queste affermazioni, e quelle fatte sugli stessi argomenti nell'altro ramo del Parlamento, saranno sufficienti, ne sono sicuro, a tranquillizzare l'onorevole senatore Felici che nel suo così vario e interessante discorso invocava, anche per le amministrazioni degli Enti locali, una politica di raccoglimento che inducesse alla più rigida limitazione delle spese ed al divieto assoluto di imposizione di nuovi tributi. Da tempo il Ministero dell'interno ha impartito, in questo senso, direttive precise e posso assicurare che il controllo sulla loro applicazione è continuo e pressante.

A questo punto mi corre l'obbligo di chiarire una affermazione fatta dall'onorevole senatore Felici secondo il quale avrei dichiarato alla Camera essere i bilanci dei comuni in assestamento. Ora questo giudizio alquanto ottimistico non fu da me mai espresso, essendomi solo limitato a far presente che in quest'anno, nella situazione finanziaria dei comuni e delle provincie, si notava un sensibile miglioramento.

Desidero poi dichiarare che l'Amministrazione dell'interno non è d'accordo coll'onorevole senatore Felici, quando egli invoca l'opportunità che le economie realizzate dagli Enti locali per la riduzione del tasso di interesse sui mutui in ammortamento vadano a beneficio degli Enti stessi.

La legge ha stabilito che tali economie siano destinate a sgravio dei tributi e, salvo rare eccezioni vagliate, controllate e autorizzate dalla stessa legge, l'Amministrazione dell'interno in tal senso ha agito ed agisce. È di ieri il provvedimento col quale il Capo del Governo, Ministro per l'interno, disponeva che 6.000.000 di economie, realizzate nel bilancio del comune di Torino, fossero destinate a sollievo dei contribuenti.

All'onorevole senatore Felici debbo ancora una risposta. Egli vorrebbe ridurre ad un'unica imposta i vari tributi applicati dai comuni.

Premesso che la materia tributaria è, anche per gli Enti locali, di competenza del Ministero delle finanze, devesi, tuttavia, rilevare che la possibilità di ridurre a minor numero i tributi comunali è stata già esaminata in passato: si è fatto in materia, più recentemente col Testo Unico sulla finanza locale, quanto era compatibile con le esigenze degli Enti locali; ma il concentramento in una sola imposta dei vari cespiti tributari degli Enti stessi è apparso ed appare, almeno per ora, di impossibile attuazione.

D'altro canto, i singoli tributi colpiscono precise e distinte forme di attività e particolari indici di agiatezza, che è giusto siano singolarmente e distintamente colpiti e che mal si presterebbero ad essere valutati in una forma globale di accertamento unico, che determinerebbe inevitabilmente sperequazione e farebbe, inoltre, assurgere il tributo unico ad aliquote tali che, anche in mancanza di diretto riferimento alle singole basi di imposizione, sarebbero giudicate onerose e, spesso, insopportabili.

GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE. — Nell'anno decorso si è provveduto alla rinnovazione delle Giunte provinciali amministrative per costituirle secondo le norme stabilite dal nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale.

In esecuzione di tali norme, in ogni Giunta vi sono 4 membri effettivi e 2 supplenti scelti su designazione fatta dal Segretario del Partito.

L'innovazione, oltremodo significativa, è diretta al fine di rendere la funzione tutoria sempre più aderente agli interessi locali e soprattutto al nuovo indirizzo politico amministrativo degli Enti autarchici territoriali.

ASSISTENZA E BENEFICENZA. Anche nel decorso anno al patrimonio della pubblica beneficenza sono continuate a pervenire donazioni e lasciti in notevolissimo numero per un ammontare complessivo di 103.520.000 lire.

I benefattori hanno particolarmente favorito l'inerimento degli istituti per l'assistenza ospitaliera, per gli inabili al lavoro e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel corso dell'anno sono stati costituiti

in enti morali 9 ospedali e 7 case di ricovero, con un complessivo patrimonio di 25.000.000 di lire, nonché 48 istituzioni per l'assistenza dei fanciulli e degli adolescenti per un complessivo patrimonio di lire 13.930.467.

Anche le altre istituzioni, che hanno carattere prevalentemente elemosiniero, non sono state trascurate dalla beneficenza privata, in quanto sono stati giuridicamente riconosciuti 34 nuovi istituti (borse di studio, cucine economiche, enti elemosinieri, ecc.) con un patrimonio complessivo di lire 18.154.598.

In complesso l'andamento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è buono; ne è prova il fatto che, malgrado il numero rilevante di esse (circa 14.000), pochi, relativamente, sono i consigli direttivi disciolti (110).

Meritano, quindi, una parola di lode gli amministratori e gli impiegati dipendenti, specialmente se si consideri che gli incarichi nei consigli direttivi delle Opere pie sono del tutto gratuiti e che le retribuzioni agli impiegati sono di regola assai modeste.

Tale confortante risultato deriva particolarmente dalla oculata scelta dei dirigenti, fatta dai prefetti e dai podestà, previ accordi con gli organi del Partito.

EDILIZIA ED ATTREZZATURA DEGLI OSPEDALI. Nell'anno decorso si è continuata l'opera di miglioramento dell'edilizia e dell'attrezzatura degli ospedali e dei manicomi, indispensabile ai fini di un'assistenza adeguata ai più moderni indirizzi sanitari. Taluni ospedali, infatti, e manicomi hanno ancora le loro sedi in fabbricati antigienici e posti nei centri abitati, sicchè risulta indispensabile costruire nuovi edifici in zone periferiche e più salubri.

I lavori progettati costituiscono un complesso di opere che, unite alle altre di minore importanza ed a quelle riferentisi al riordinamento dei ricoveri di mendicità e degli orfanatrofi, supera i 180 milioni.

Per assicurare, poi, che, in seguito agli ampliamenti e alle nuove costruzioni, non venga a determinarsi un notevole aumento delle diarie, questo Ministero non manca di vigilare perchè le spese di costruzione o di sistemazione degli edifici, e quelle riferentisi al loro arredamento, siano limitate allo stretto indispensabile, scartando senz'altro ogni opera che possa

ritenersi di abbellimento o di lusso, o, comunque, non necessaria per l'andamento degli istituti.

A proposito di manicomi mi corre l'obbligo di rispondere all'onorevole senatore Felici, che si è interessato anche di questo importante argomento, per dirgli, e me ne duole, che non possiamo essere d'accordo con lui quando auspica la creazione, sono sue parole, « di un grande ospedale per i pazzi, per i paranoici, per i deficienti, con un esercito di specializzati e di professionisti ».

La istituzione di questo « mastodontico manicomio centralizzato » appare irrealizzabile per un triplice ordine di ragioni: tecniche, finanziarie e amministrative. Debbo anzi dichiarare al Senato che, in genere, prevale una tendenza opposta a quella manifestata in materia dall'onorevole senatore Felici.

Ogni provincia, che non l'ha, tende a costruire il frenocomio, adducendo motivi alcune volte degni di considerazione, soprattutto per quanto si riferisce alla necessità di tenere i ricoverati il più possibile vicino alle loro famiglie.

Ad ogni modo, il Ministero dell'interno ha ragione di ritenere che la dislocazione attuale dei manicomi in Italia sia rispondente alle necessità contingenti, e che l'autorizzazione di istituzione di nuovi frenocomi provinciali debba essere subordinata ad un esame ponderato delle necessità della provincia e delle disponibilità e convenienze finanziarie e amministrative.

ARCHIVI DI STATO. Durante l'anno decorso anche il servizio degli Archivi di Stato si è avviato verso quel migliore funzionamento da vario tempo concordemente auspicato.

Gli onorevoli senatori Felici e Giannini si sono intrattenuti su questo argomento, di così alto rilievo, con profonda conoscenza e con sincera passione, ch'io sento il dovere di rivolgere loro il ringraziamento dell'Amministrazione, anche perchè frequentemente siamo costretti a sentire trattare questo problema con troppa incompetenza e qualche volta anche con eccessiva leggerezza.

Desidero, pertanto, rendere conto al Senato dettagliatamente di quanto è stato fatto in materia, anche per affermare, una volta per

tutte, che il Ministero dell'interno cura con particolare attenzione, anche se vi si nota qualche deficienza, questo così importante e delicato settore della sua attività.

Occorre segnalare, anzitutto, che in data 12 febbraio 1934, in sostituzione del Consiglio della Giunta degli archivi, venne nominato un Commissario straordinario nella persona di S. E. De Vecchi di Val Cismon, il quale, per la sua recente nomina a Ministro dell'educazione nazionale, ha dovuto con nostro vivo rincrescimento rassegnare le sue dimissioni. Il Ministero è grato al Commissario straordinario che con l'opera fattiva, intelligente ed energica fin qui svolta, ha reso possibile risolvere le più urgenti questioni, e, tra le altre, quella riguardante il miglioramento qualitativo del personale degli Archivi.

Collocati a riposo tutti gli impiegati che avevano superato i limiti di età e che risultavano poco redditizi, è stato assunto un numero adeguato di giovani, dei quali piace porre in evidenza la constatata preparazione agli studi severi che si compiono negli Archivi. Altra immissione di elementi giovani ed idonei si avrà quanto prima, a mezzo di nuovi concorsi già banditi.

Uguale intento si è voluto raggiungere mediante l'espletamento dei concorsi interni per la nomina dei soprintendenti titolari degli Archivi principali, eliminandosi in tal modo i reggenti che non rispondevano ormai più alle esigenze del servizio.

Infine, a mezzo di opportuni movimenti di personale da sede a sede, si è reso possibile eliminare manchevolezze di servizio constatate presso alcuni Archivi.

Nei riguardi del personale, resta ora da prendere in esame la possibilità di assicurare ad esso una carriera più remunerativa e più rapida, in modo da attirare agli Archivi ottimi elementi indispensabili per la funzione che debbono esercitare. È questione questa che necessariamente richiede un esame ponderato in rapporto ai mezzi finanziari disponibili, ma che il Ministero si ripromette di risolvere appena possibile.

A tal proposito è in esame uno studio riflettente l'opportunità o meno del ripristino della riscossione dei diritti di archivio. Se questa questione venisse decisa in senso favorevole

potrebbe in gran parte contribuire alla definitiva soluzione del problema finanziario.

Frattanto piace di segnalare, salvo rare eccezioni, l'opera proficua dell'attuale personale degli Archivi, svolta in ogni campo, sia in quello dell'ordinamento delle carte conservate, sia nell'espletamento del servizio attinente alle richieste del pubblico, sia infine nelle scuole di paleografia, in continuo incremento

È questa un'opera diuturna, sebbene poco appariscente, perchè svolta da tecnici nell'interno dei loro istituti ma che perciò più merita di essere posta in rilievo e segnalata.

Altra questione che resta da esaminare è quella relativa alla sistemazione edilizia dei vari Archivi. Occorre subito notare che non per tutti si presenta tale necessità o per lo meno non vi è per tutti la stessa urgenza. Principalmente il bisogno esiste nei riguardi dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio del Regno, situati in locali aventi carattere di promiscuità, angusti ed inidonei. Per la soluzione di tale problema furono, in tempo recente, concretati diversi progetti, i quali non poterono avere attuazione soltanto per i mezzi finanziari, veramente cospicui, che la loro esecuzione avrebbe richiesto; si ritiene, però, che possa essere trovata, tra breve, una soluzione che, corrispondendo alle esigenze del servizio archivistico, si renda meno gravosa per l'Erario e quindi accettabile.

Uguale cura viene posta per la sistemazione edilizia degli Archivi di Stato di Genova e di Milano, per alcuni Archivi provinciali di Stato delle provincie meridionali.

Tale sistemazione edilizia è già raggiunta per quanto riguarda il grande Archivio di Napoli, per il quale durante l'anno in corso sono stati iniziati importanti lavori per oltre un milione e mezzo di lire. Nello stesso modo si trovano in corso di appalto le opere di costruzione della scaffalatura metallica per l'Archivio di Palermo, che importa una spesa di 550.000 lire.

Tuttavia la questione principale da risolversi nei riguardi degli Archivi di Stato resta sempre quella concernente il loro ordinamento organico, della quale si è interessato anche l'onorevole senatore Giannini.

Per migliorare tale ordinamento non si mancherà di emanare al più presto nuove norme,

in conformità dei voti espressi da studiosi e competenti.

Piace, però, fin d'ora far presente che gli Archivi di Stato di Napoli, Venezia, Milano, che sono certamente fra i migliori, non si trovano nello stato descritto dall'oratore senatore Giannini. Se i fondi archivistici non sono tutti ancora esplorati, a causa dell'ingente mole di documenti conservati, può assicurarsi che gli inventari e i relativi indici esistono quasi al completo e sempre più vengono perfezionati per l'opera altamente lodevole del personale.

In quanto alla proposta di smembramento tra archivi storici e archivi attuali, la cosa è stata ritenuta sempre impossibile ad attuarsi, perchè ogni documento storico può, in ogni tempo, giovare alla pubblica amministrazione e all'interesse dei privati, mentre anche gli archivi, così detti attuali, sono di certo interesse storico, che deve essere tutelato anche in opposizione, ove occorra, agli interessi privati.

Tornerebbe, d'altra parte, pregiudizievole il proposto smembramento, tenuto conto del fine essenziale dell'istituto archivistico, che è quello di conservare e tramandare integro ai posteri il nostro patrimonio documentario. Lo smembramento finirebbe, quindi, per essere di danno, oltrechè all'interesse dell'Amministrazione ed ai diritti dei cittadini, agli stessi interessi degli studi storici, considerati questi, non solo nelle loro esigenze attuali, ma anche nelle loro possibilità future.

Per quanto riguarda, da ultimo, la questione della dipendenza degli Archivi di Stato, si è deciso che essi, quali organi dell'attività politica dello Stato, debbano restare sotto l'Amministrazione dell'interno, alla quale vennero assegnati sin dal 1874, in base alle precise, esaurienti proposte formulate da un'apposita Commissione di tecnici e in base a criteri che non sono mai venuti meno, ma che anzi, in Regime fascista, si sono venuti sempre più rafforzando.

POLITICA ECCLESIASTICA. In tema di politica ecclesiastica mi preme intrattenere il Senato sopra un argomento che è stato, di recente, oggetto di vario contrastato esame ed ha una notevole importanza pratica: intendo accennare alle fabbricerie.

La questione relativa alla loro natura giuridica deve intendersi ormai risolta nel senso

che esse costituiscono, in base alla legislazione concordataria, semplici organi amministrativi delle chiese e che la personalità giuridica, di cui le fabbricerie erano dotate prima del Concordato, deve ormai ritenersi trasferita alle chiese da esse rispettivamente amministrate. In tal senso si è sostanzialmente pronunciato anche il Consiglio di Stato, affermando che rientrano sotto l'applicazione dell'articolo 29, lettera *a*), del Concordato e dei provvedimenti legislativi emanati per la sua attuazione, tutti i Consigli d'amministrazione che, qualunque sia la loro denominazione (fabbriceria, opera, sacrestia, ecc.) attendono alla conservazione e manutenzione degli edifici ecclesiastici e al funzionamento di essi.

Resta, però, tuttora insoluta la divergenza sorta in alcune provincie, in cui si è opposta la non applicabilità delle norme concordatarie per conservare alle fabbricerie il regime giuridico previsto dalle norme del diritto canonico.

A giustificare tale restrittiva interpretazione, che romperebbe l'unità della legge fascista in una materia certamente non trascurabile, si adducono due principali motivi.

Il primo motivo consiste nel sostenere che il legislatore abbia inteso di richiamarsi soltanto alle norme del diritto statale, quando ha parlato di « disposizioni vigenti » in materia di fabbricerie, assunto evidentemente non attendibile, perchè una legge che si inquadra nel sistema concordatario non può essere partita soltanto dalla unilaterale premessa della legislazione di uno solo dei contraenti, bensì deve avere avuto presente anche la legislazione dell'altro contraente. Ed, in proposito, non è possibile revocare in dubbio l'esistenza di un diritto della Chiesa, regolatore dell'ordinamento delle fabbricerie, perfettamente noto allo Stato: parlo del diritto canonico, vigente da secoli e, di recente, con tanta sapienza codificato.

Sembra, pertanto, evidente che quando la legge e il regolamento sulle fabbricerie fanno richiamo alle disposizioni vigenti intendono riferirsi alle disposizioni così del diritto civile come del canonico: ambedue egualmente vigenti, nell'ambito rispettivo, al momento delle stipulazioni concordatarie.

È del pari ingiustificato, come pure si è tentato da qualcuno, di opporre alla più fedele

interpretazione delle norme in discorso la censura di volere accentuare l'ingerenza giurisdizionale dell'Amministrazione sui beni ecclesiastici.

La tutela statale delle fabbricerie parte dal presupposto, legislativamente stabilito, che esse non abbiano alcuna ingerenza nei servizi di culto; ed è, quindi, assolutamente fuori luogo parlare di giurisdizionalismo, che significa ingerenza dello Stato nei servizi di culto, i quali sono e devono rimanere esclusivamente nell'ambito della competenza ecclesiastica.

POLITICA SANITARIA. Il camerata, onorevole Bevione, si è nella sua interessante e analitica relazione lungamente intrattenuto sul tema sanitario. Non intendo ripetermi sugli argomenti da lui trattati con tanta chiarezza, anche perchè sopra alcuni di essi ho riferito in modo ampio nell'altro ramo del Parlamento. Desidero solo richiamare l'attenzione del Senato sopra alcuni fondamentali indirizzi di politica sanitaria.

Il criterio animatore del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie ha ribadito ed esteso il concetto della unicità di direttive sia nei servizi di vigilanza igienico-sanitaria, sia nella difesa contro i contagi maggiori e minori e contro alcune fra le più importanti malattie sociali. Esso ha affermato, nel tempo stesso, il concetto che la lotta contro queste malattie non si può fare che sulla base di idonea assistenza sanitaria tempestiva e con mezzi adeguati.

Si può oggi affermare che i servizi di sanità pubblica si trovano davanti ad una svolta decisiva nel loro indirizzo e nella loro azione, che li porta a congiungersi sempre più con le assistenze sanitarie fatte in regime di previdenza sociale, e ad assumerne il controllo per inquadrarle nel grande piano nazionale per la tutela della salute della popolazione.

Nuovi organi sono in via di formazione per quanto riguarda le assistenze sanitarie, poichè alle Assicurazioni sociali contro gli infortuni ed a quelle contro l'invalidità e vecchiaia si sono aggiunte prima l'assicurazione contro la tubercolosi, poi l'assicurazione contro le malattie professionali; e le necessità sociali vanno indirizzando sempre più questi organismi dal semplice contributo finanziario alla vera e propria assistenza sanitaria più o meno completa, allo scopo di recuperare possibilmente al lavoro il

prestatore d'opera che è malato od infortunato. Si aggiungono ancora i nuovi organi a contributo paritetico per l'assistenza del lavoratore contro le malattie.

Tutto ciò senza tener conto dell'assistenza sanitaria gratuita ai poveri esercitata da parte dei comuni.

Invero avviene che tutti questi nuovi istituti a scopi assistenziali svolgono attività nel campo sanitario ciascuno secondo i mezzi di cui dispone ed i servizi che ha organizzati, fino ad interferire con i servizi preesistenti o con altri di nuova formazione, specialmente nel campo delle mutue sanitarie.

Accade, per esempio, che i lavoratori iscritti alle Casse mutue figurano anche iscritti nell'elenco dei poveri e potrebbero quindi fruire del beneficio della doppia assistenza sanitaria, o dovrebbero essere cancellati dall'elenco dei poveri. Ed all'uopo alcuni comuni si sono fatti solleciti di seguire questa via, ciò che però esclude dall'assistenza sanitaria gratuita non solo il capo-famiglia, ma tutti quelli a suo carico. Inoltre l'assistenza gratuita ha talora estensione diversa da quella previdenziale, sicchè il lavoratore nell'interferenza fra le due è esposto a perdere qualcuno dei benefici che la legge gli assicurerebbe. Infine, il lavoratore iscritto alla Cassa mutua, nel caso di disoccupazione, durante un certo periodo dell'anno verrebbe a trovarsi privo di qualsiasi assistenza sanitaria. Per evitare questo possibile danno ai lavoratori, il Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero delle corporazioni, ha disposto che i comuni non cancellino, per ora, i lavoratori dall'elenco dei poveri, salvo a disciplinare, con opportune norme, le interferenze dell'assistenza sanitaria delle Mutue con le condotte mediche.

Gli istituti mutualistici sanitari, inoltre, per il loro considerevole numero, non soltanto danno luogo a disparità di trattamento nel campo dell'assistenza, ma creano duplicazione di servizi, con inutile dispendio dei mezzi dei quali dispongono.

Per facilitare i contatti fra le autorità sanitarie e gli enti mutualistici, soprattutto per poter rendere applicabile con criterio unitario le direttive di massima, il Ministero dell'interno ha insistito e quello delle corporazioni ha consentito di raggruppare in Enti nazionali le

Mutue sanitarie locali, e sono sorte perciò la Federazione nazionale delle Mutue dell'industria e la Federazione nazionale delle Mutue dell'agricoltura, mentre esisteva già la Cassa unitaria per le malattie degli addetti al commercio. Bisogna anche aggiungere, per avere un quadro completo dell'assistenza malattie sulla base previdenziale, la Cassa malattie della Venezia Giulia e della Tridentina, oltre le Mutue libere.

Agli effetti del coordinamento dei servizi assistenziali mutualistici occorre che il funzionamento dei vari enti, chiamati ad esercitare l'assistenza in caso di malattia, possa collegarsi sia con l'assicurazione sociale contro gli infortuni, sia con l'Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale, e che esista veramente una intesa perfetta fra tutti gli enti di assicurazioni sociali ed i vari organi di assistenza sanitaria, per modo che ogni malato od infortunato sia tempestivamente ed adeguatamente assistito fino al recupero possibile, senza perdita di tempo e senza duplicazioni.

È da rilevare, infine, che l'intensificazione dell'assistenza sanitaria mutualistica non riesce dannosa al libero esercizio, potendosi trovare un sistema che possa conciliare la necessità del servizio sanitario delle Mutue, con le esigenze dei sanitari liberi professionisti, e che essa neppure esclude, ma tende anzi a valorizzare, le tradizionali istituzioni del nostro Paese, come la condotta medica e l'ospedale, sincronizzandole e armonizzandole nell'ordinamento assistenziale corporativo.

Siamo pertanto convinti della necessità che si debbano accentrare tutte le direttive in una unità di comando responsabile.

All'onorevole senatore Giordano debbo un particolare ringraziamento per le osservazioni che ha ritenuto di fare e che saranno, entro i limiti del possibile e nella sede opportuna, tenute presenti dall'Amministrazione dell'interno.

Reputo però necessario rispondere specificamente a tre suoi argomenti di un certo rilievo.

Primo: la statizzazione dei servizi dell'assistenza agli infermi.

L'Amministrazione dell'interno, è nettamente contraria a tale soluzione che ritiene del tutto prematura se non addirittura irrealizzabile.

In generale quando i servizi passano dagli

Enti locali allo Stato, tendono bensì, il più delle volte, a perfezionarsi, ma l'onere finanziario relativo aumenta di molto e, nel caso della statizzazione voluta dall'onorevole Giordano, malgrado gli accorgimenti da lui proposti, quasi sicuramente verrebbe a cessare ogni elargizione privata, potendosi ingenerare il convincimento che il servizio abbia raggiunto la certezza della continuità e del sicuro sviluppo in quanto sorretto dalle finanze dello Stato (*Approvazioni*).

Secondo argomento. Le percentuali agli ospedali sui compensi per la cura degli abbienti. L'onorevole senatore Giordano considera i sanitari dipendenti dagli ospedali semplicemente come professionisti.

Ora non si può, invece, disconoscere che tra questi sanitari e l'ente ospedaliero esiste un rapporto di pubblico impiego, che, se da un lato crea dei diritti a favore dei medici, costituisce a loro carico degli obblighi.

È appunto in dipendenza di questo vincolo di impiego che qualsiasi intervento curativo ed operatorio eseguito nell'ospedale non può essere considerato semplicemente come un atto compiuto dal sanitario, nel libero esercizio della sua professione, ma deve, invece, essere riguardato come un'attività inerente all'adempimento di un servizio pubblico, anche perchè gli ospedali sono tenuti per legge all'assistenza di qualsiasi malato per cui ricorrono gli estremi del ricovero di urgenza, salvo il rimborso delle spese dovuto per la cura prestata.

Risulta, quindi, pienamente legale la ripartizione fra l'ente e il sanitario delle somme versate per la cura degli abbienti: ripartizione che assicura, del resto, ai sanitari notevoli lucri, essendo riservata, in base alle norme impartite dal Ministero dell'interno, ad essi una percentuale non minore del 50 per cento negli ospedali con più di 100 letti, e del 60 per cento negli altri.

Pure applicandosi tali criteri, saranno del resto non pochi i primari chirurgi che liquideranno a fine di anno compensi superiori alle lire ottantamila, essendo risultato dagli elementi raccolti che, presso molti istituti anche di media importanza, nel passato, pur rilasciandosi il 30 o il 40 per cento a favore dell'ospedale, vari chirurghi primari e radiologi venivano a percepire ogni anno somme che

superavano di molto le lire 100.000 (ospedale di Faenza: lire 127.000, anno 1930; Macerata: lire 170.000, anno 1930).

Restano, poi, sempre a tali sanitari gli onorari per l'esercizio della libera professione per la quale solo alcune amministrazioni stabiliscono qualche limitazione.

La ripartizione degli utili, oltre ad essere pienamente legale, risulta anche equa, perchè non può sostenersi che l'accorrere dei malati abbienti negli ospedali derivi esclusivamente dal valore del chirurgo, ma anche dal completo attrezzamento del nosocomio, dalla serietà e dalle tradizioni dell'istituto e dalla certezza che nella gestione di esso esula qualsiasi idea di speculazione.

Infine non può non considerarsi che è ben difficile in un'amministrazione così complessa, come quella ospedaliera, essere certi che viene compresa nella diaria versata dagli abbienti ogni spesa sostenuta per le cure di essi, specie quando si pensi agli impianti veramente notevoli eseguiti da alcuni ospedali per la costruzione e l'attrezzamento del reparto abbienti: la percezione di una percentuale sui compensi copre, pertanto, l'amministrazione ospedaliera da ogni possibile perdita, che andrebbe a detrimento dell'assistenza dei poveri.

Terzo ed ultimo argomento: libere docenze e concorsi ospitalieri.

Come ho già affermato alla Camera, e ho l'onore oggi di ripetere al Senato, non è esatto che in tutti i concorsi per sanitari di ospedale si prescriva, come titolo necessario per l'ammissione, la libera docenza; anzi nella maggior parte dei casi avviene il contrario. Si sta a tal uopo compilando una statistica che documenterà in maniera incontrovertibile la verità del nostro asserto.

Ma, d'altra parte, se fra i titoli il concorrente produce la libera docenza, non è possibile non tenere conto di questa. Non è detto, come afferma l'onorevole senatore Giordano, che essa sia ritenuta sempre preferenziale rispetto ad ogni altro titolo (compresa la pratica ospitaliera): certo però che la libera docenza costituisce una presunzione di preparazione scientifica che deve essere debitamente valutata anche nei concorsi per sanitari ospitalieri. Il non farlo sarebbe andare contro le norme rego-

lamentari e, soprattutto, contro ogni principio di giustizia e di equità.

L'onorevole senatore Felici ha rilevato che, come si è fatto per i segretari comunali, bisognerebbe istituire un personale sanitario traslocabile, « che non si cristallizzi per tutta la vita in un unico punto della penisola, ma forni come un esercito alle dipendenze del Governo ». Al riguardo si osserva che non si ritiene ancora matura la questione della istituzione di un ruolo provinciale dei medici condotti, come è istituito per i segretari comunali, con facoltà di trasferimento da parte del prefetto. Essenzialmente diverse sono le funzioni del segretario comunale e del medico condotto, in quanto il primo disimpegna un ufficio puramente burocratico e il servizio della condotta medica importa una missione del tutto di fiducia. Per ora sembra opportuno che i medici condotti si trasferiscano da un comune all'altro soltanto per loro desiderio, e che non possano essere disposti trasferimenti di autorità.

Desidero, infine, assicurare che ho seguito con la maggiore attenzione i discorsi così elevati degli illustri senatori Valagussa e Micheli, che serviranno certamente di guida all'Amministrazione dell'interno nell'opera che essa svolge per la tutela della salute pubblica.

PUBBLICA SICUREZZA. L'onorevole senatore Felici ha esaltato l'opera oculata e vigile degli organi di polizia.

L'Amministrazione dell'interno è lieta e grata di questo riconoscimento. La polizia assolve con alto senso di responsabilità la sua funzione di tutela dell'ordine pubblico, facendo completo assegnamento sulla salda disciplina politica e sulla consapevole elevazione morale del popolo italiano, nonché sulla sempre più stretta coesione delle categorie sociali, sicure basi del nuovo ordinamento corporativo dello Stato.

Onorevoli senatori, ho finito. Chiudo con le parole del Capo: lo Stato è garante della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il custode ed il trasmettitore dello spirito del popolo, così come fu dai secoli elaborato, nella lingua, nel costume e nella fede. (*Vivissimi generali applausi. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1934, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000 a tutto l'anno 1935.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilito in lire 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1935-36, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-

ministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi inseriti nell'esercizio 1935-36 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella

città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1935

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato » (N. 268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti d'assise » (Numero 289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi » (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, contenente norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 » (N. 291-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed

aggiunte al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 ».

A questo disegno di legge sono stati proposti degli emendamenti dalla Commissione dei decreti-legge.

Domando all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale se gli emendamenti sono accettati dal Governo e se consente che la discussione si apra sul testo emendato.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. Accetto gli emendamenti e consento che la discussione si apra sul testo emendato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con le seguenti modificazioni:

Al comma 1° dell'articolo 13, sono aggiunte le parole: e del presente decreto-legge.

Al comma 2° dell'articolo 11, alle parole: maestre congiunte, sono sostituite le seguenti: maestre orfane, figlie, madri, vedove non maritate, sorelle vedove e nubili di caduti, . . . (il resto identico).

ALLEGATO

Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786;
Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di emanare norme integrative al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi, e di estendere il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ai maestri elementari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma terzo dell'articolo 1 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito il seguente:

« Nei Comuni capoluoghi di provincia, che non costituiscono una circoscrizione scolastica e in cui siano istituite più direzioni didattiche, una di queste è affidata di regola a un ispettore scolastico ».

Art. 2.

Nella formazione della graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità per le promozioni al grado di ispettore scolastico, secondo l'articolo 2, comma terzo, del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, la Commissione esaminatrice aggiungerà alle votazioni previste dall'articolo 42 del Regio decreto 30 dicembre 1932, n. 2960, un coefficiente espresso in ventesimi relativo al diploma di abilitazione allo ispettorato didattico conseguito ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Art. 3.

Al comma quinto dell'articolo 5 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono sostituiti i seguenti comma:

« I direttori didattici comunali, alle dipendenze dei Comuni che erano tenuti ad avere, oltre il posto di direttore didattico comunale, uno o più posti di direttore didattico sezionale ai sensi dell'articolo 20 del testo unico, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, o che di fatto hanno tali posti in organico, sono collocati nel grado di ispettore scolastico.

« Ai direttori didattici comunali, che al 31 dicembre 1932 non avevano alle dipendenze direttori sezionali, pur essendo i Comuni tenuti all'istituzione delle direzioni, sarà computato, agli effetti dell'iscrizione nel ruolo degli ispettori scolastici, il servizio prestato come direttori comunali dal 1° gennaio 1932 ».

Art. 4.

Ai direttori didattici comunali e sezionali, che ai sensi dell'articolo 5, comma sesto, del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, siano collocati nel grado decimo, sarà computato agli effetti del collocamento nel grado stesso anche l'eventuale servizio precedentemente prestato nel ruolo del personale di vigilanza dell'istruzione elementare.

Art. 5.

All'articolo 5 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono aggiunti i seguenti comma:

« Coloro che in un Comune furono nominati direttori didattici sezionali con la stessa decorrenza, in seguito ai risultati di un unico concorso, sono iscritti nel ruolo governativo dei direttori in base alla graduatoria di merito del concorso stesso.

« Coloro che in un Comune furono nominati direttori o direttici sezionali con la stessa decorrenza, in seguito ai risultati di un concorso a posti direttivi maschili e di un concorso a posti direttivi femminili, sono iscritti nel ruolo governativo dei direttori secondo l'ordine determinato dalla fusione delle graduatorie di merito dei due concorsi.

« La norma di cui al comma precedente si applica anche ai direttori didattici sezionali e comunali, che, pur essendo al 31 dicembre 1933 in servizio in Comuni diversi, furono in

seguito a concorso nominati con la stessa decorrenza all'ufficio da essi occupato nei singoli comuni all'atto dell'inquadramento nei ruoli governativi.

« Negli altri casi, in cui a parità di anzianità da attribuire nei vari gradi del ruolo di vigilanza ai direttori didattici in servizio nei Comuni autonomi, l'assunzione in servizio nei Comuni stessi non siasi verificata per tutti in seguito a concorso, il collocamento nel ruolo sarà effettuato dando la precedenza al più anziano di età ».

Art. 6.

Al primo comma dell'articolo 7 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito il seguente:

« Il personale di ruolo che, con le qualifiche di ispettore o di soprintendente scolastico o con qualifica consimile, in effetti esercitava al 31 dicembre 1932 mansioni di vigilanza sulle direzioni comunali, è iscritto nel grado di ispettore scolastico ed è collocato nel ruolo dopo gli ispettori scolastici, di cui al precedente articolo 3 e prima dei direttori comunali, di cui al comma quinto dell'articolo 5. Esso prende posto in ruolo secondo la rispettiva anzianità determinata a norma del precedente articolo 5 ».

Art. 7.

Al primo comma dell'articolo 13 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito il seguente:

« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale gli ispettori centrali per le scuole elementari possono essere destinati, fino al limite di tre, alla direzione dei servizi scolastici dei maggiori Comuni, intendendosi, a tale scopo, assegnati, per la durata dell'incarico, alla circoscrizione che comprende le scuole del Comune delle quali assumono la vigilanza ».

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 4, primo comma, secondo comma lettera a) e quarto comma,

nonchè degli articoli 5, 6, 8 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, sono estese ai maestri di ruolo delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditori agli studi con le modificazioni di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 9.

Ferma restando la disposizione dell'articolo 4, comma secondo lettera *a*), del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per quanto riguarda l'aumento dell'anzianità utile ai maestri con grado di ordinario, il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 sarà computato, ai fini della determinazione dello stipendio, all'atto della nomina ad ordinario, per i maestri che all'entrata in vigore del Regio decreto-legge predetto si trovino nel grado di straordinario, o ai quali tale grado sia conferito successivamente.

Art. 10.

Nella formazione delle graduatorie dei concorsi magistrali la Commissione giudicatrice per stabilire, a parità di merito, l'ordine di precedenza dei concorrenti, aggiungerà alla valutazione dei titoli militari, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 288 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, quella della regolare iscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, considerando tale requisito alla stessa stregua del servizio prestato come combattente.

Art. 11.

Ai maestri elementari, in luogo delle disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, si applica la seguente:

« Il beneficio dell'ammissione ai concorsi magistrali senza limite di età, di cui all'articolo 122, lettera *c*) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è esteso anche a coloro che risul-

tino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai mutilati ed invalidi per la Causa fascista e alle maestre congiunte di caduti, mutilati ed invalidi per la Causa medesima. Lo stesso beneficio è pure esteso a coloro che, in possesso del brevetto di ferita per la Causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma ».

Art. 12.

L'aumento della pensione dipendente dall'attribuzione dei benefici riconosciuti ai maestri elementari con l'estensione delle norme degli articoli 5 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, è calcolato in una frazione della pensione avente per numeratore il numero dei giorni corrispondente al periodo determinato dall'applicazione delle norme predette e per denominatore il numero dei giorni corrispondente agli anni di effettivo servizio in base ai quali è stata liquidata la pensione.

Il valore capitale corrispondente all'aumento della pensione, di cui al precedente comma, verrà corrisposto al Monte pensione all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero dell'educazione nazionale.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato ad emanare con proprie ordinanze, di concerto col Ministro per le finanze, le norme necessarie per l'esecuzione del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786.

All'emanazione delle disposizioni regolamentari con le forme e ai sensi dell'articolo 1°, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, dovrà provvedersi entro il 31 marzo 1935.

Art. 14.

Nella prima applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, i posti che risulteranno disponibili nel grado di ispettore scolastico, dopo il collocamento dei funzionari contemplati all'articolo 5, comma quinto, nello stesso Regio decreto, saranno conferiti in primo luogo in base a scrutinio del Consiglio di amministrazione, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 28 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, fra i direttori didattici governativi che, avendo tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, passarono poi nel ruolo direttivo per effetto della riduzione di organico attuata dall'articolo 1° del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, e per forza dell'articolo 15 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 640.

Ai predetti funzionari, all'atto della promozione ad ispettore scolastico, sarà computato, agli effetti dell'anzianità, il servizio prestato nel grado di ispettore scolastico per effetto del citato decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771.

Il presente decreto-legge, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto-legge, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
ERCOLE
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato, a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934 » (N. 292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Rumenia del 27 agosto 1934 e al relativo Protocollo di firma » (N. 293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Rumenia ».

del 27 agosto 1934 e al relativo Protocollo di firma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Romania del 27 agosto 1934 ed al relativo Protocollo di firma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626, che ha dato approvazione: 1° al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria con Protocollo finale e Protocollo speciale; 2° alla Convenzione sanitaria veterinaria italo-bulgara con Protocollo finale; Atti stipulati in Roma il 30 luglio 1934 » (N. 294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626, che ha dato approvazione: 1° al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria con Protocollo finale e Protocollo speciale; 2° alla Convenzione sanitaria veterinaria italo-bulgara con Protocollo finale; Atti stipulati in Roma il 30 luglio 1934 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626, che ha dato approvazione: 1° al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria, con Protocollo finale e Protocollo speciale; 2° alla Convenzione sanitaria veterinaria italo-bulgara con Protocollo finale; atti stipulati in Roma il 30 luglio 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato approvazione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di Note tra la Regia Legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato approvazione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di Note tra la Regia Legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ellenico, realizzato mediante scambio di note tra la Regia Legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per la unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934 » (N. 296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per la unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno » (N. 297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva » (N. 298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà, poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e convalidazione del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e convalidazione del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1191, relativo al prelevamento dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35; ed è convalidato il decreto Reale 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie » (N. 300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento ed il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno » (N. 301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento ed il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento e il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Carletti, Casanuova, Casati, Casoli, Castelli, Catellani, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Colonna, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marchi, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faelli, Faina, Fantoli, Fara, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano Davide, Giuriati, Gonzaga, Guadagnini, Gualtieri Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele, Josa.

Lanza di Scalea, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Marracino, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino, Morpurgo, Morrone.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Pais, Pecori Giraldi, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scotti, Silj, Solari, Soler, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel Dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (464):

Senatori votanti	214
Favorevoli	204
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato (268):

Senatori votanti	214
Favorevoli	208
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise (289):

Senatori votanti	214
Favorevoli	204
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi (290):

Senatori votanti	214
Favorevoli	207
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706 (291-A):

Senatori votanti	214
Favorevoli	207
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934 (292):

Senatori votanti	214
Favorevoli	208
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Rumenia del 27 agosto 1934, e al relativo Protocollo di firma (293):

Senatori votanti	214
Favorevoli	207
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626, che ha dato approvazione: 1° al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria con Protocollo finale e Protocollo speciale; 2° alla Convenzione sanitaria veterinaria italo-bulgara, con Protocollo finale; atti stipulati in Roma il 30 luglio 1934 (294):

Senatori votanti	214
Favorevoli	208
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato approvazione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di Note tra la Regia Legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia (295):

Senatori votanti	214
Favorevoli	208
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763, che ha dato esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per la unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934 (296):

Senatori votanti	214
Favorevoli	208
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1032, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno (297):

Senatori votanti	214
Favorevoli	206
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva (298):

Senatori votanti	214
Favorevoli	205
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e convalidazione del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelievemento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (299):

Senatori votanti	214
Favorevoli	207
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie (300):

Senatori votanti	214
Favorevoli	207
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, concernente mo-

dificazioni di alcune norme sull'ordinamento ed il funzionamento della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno (301):

Senatori votanti	214
Favorevoli	207
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario » (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario, con la seguente modificazione:

Al 5° comma dell'articolo 9, è sostituito il seguente:

« Essa sarà addebitata proporzionalmente ai mutuatari e la rispettiva quota di addebitamento, per i mutui relativi alle cartelle convertite il cui residuo capitale non ecceda le lire diecimila, sarà aggiunta alla semestralità dovuta alla scadenza del 1° luglio 1935, mentre, per tutti gli altri mutui, essa sarà ripartita uniformemente sulle prime dieci semestralità o su quel minor numero di semestralità che siano ancora dovute, a cominciare da quella predetta ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe in varie provincie » (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe in varie provincie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe in varie provincie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1934, n. 851, concernente provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1934, n. 851, concernente provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 maggio 1934, n. 851, concernente provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano » (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, contenente provvedimenti per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima "Adria," » (N. 306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima "Adria" ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva una

Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima « Adria ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, concernente l'assegnazione di lire 30.000.000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici » (N. 307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, concernente l'assegnazione di lire 30.000.000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, concernente l'assegnazione di lire 30,000,000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista » (N. 308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato

iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati o feriti per la Causa Fascista ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche spedite in notevoli quantità » (N. 309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche spedite in notevoli quantità ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche, spedite in notevoli quantità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario » (N. 310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario, con la seguente modificazione:

All'articolo 3 è sostituito il seguente:

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1934, l'articolo 49, 1° comma, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, è applicabile a coloro i quali, essendo stati compresi nella terna dei vincitori in un concorso di Stato per cattedre universitarie anteriormente alla data del presente decreto-legge, furono nominati professori universitari posteriormente alla data medesima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737, contenente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale » (N. 312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737, contenente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi Istituti d'istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737, contenente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, concernente l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di istituti d'istruzione media e regificazione di alcuni istituti pareggiati » (N. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, concernente l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di Istituti d'istruzione media e regificazione di alcuni Istituti pareggiati ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, concernente la istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di istituti d'istruzione media e regificazione di alcuni istituti pareggiati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816, contenente disposizioni integrative dell'ordinamento universitario » (N. 314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816, contenente disposizioni integrative dell'ordinamento universitario ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816, contenente disposizioni integrative dell'ordinamento universitario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, che modifica l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine sugli oli di semi » (N. 315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, che modifica l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine sugli oli di semi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, che modifica l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine sugli oli di semi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui di cui al Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate » (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui, di cui al Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui, di cui al Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario » (N. 319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratiz-

zazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli istituti di credito fondiario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (N. 434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*, legge lo Stampato n. 434.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli colleghi, mi riprometto di riprendere una discussione iniziata l'anno scorso su questo stesso bilancio, a proposito

della industria della pesca, ricordando come ne rilevammo, a stretto rigore di statistica, la importanza sociale, politica ed economica; ma mentre, onorevole Ministro, l'anno scorso io svolgevo considerazioni direi quasi « de jure condendo », oggi mi trovo a riparlare delle stesse cose un po' in caso di « de jure condito ».

Voglio riferirmi specialmente a quei provvedimenti sul credito peschereccio che hanno preso vita con un recentissimo disegno di legge dovuto alla iniziativa ed allo studio dell'onorevole Rossoni, interprete fedele, come sempre, della precisa volontà del Duce.

L'onorevole relatore parla diffusamente della provvidenza lungamente attesa, poichè egli stesso ebbe ad appoggiarla con perfetta convinzione, allorchè era sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Mi piace ricordare un passo della relazione Marescalchi, nel quale è detto: « La generale attenzione si volge, pertanto, particolarmente, alle recenti norme sul credito peschereccio. Finalmente, infatti, si è data vita ad una organizzazione creditizia in forma specializzata e con una disponibilità di mezzi che, se non può considerarsi cospicua, è da ritenere, almeno, sufficiente nella prima fase di lavoro. Dovrà invigilarsi perchè le disponibilità per il credito peschereccio siano fatte salve per il migliore attrezzamento delle attuali imprese e per nuove iniziative di riconosciuta utilità e non siano, invece, dirette a sanare situazioni poco solide o destinate ad una possibile caduta ».

Vi è, nel rilievo dell'onorevole relatore, tutta l'importanza del vostro provvedimento, onorevole Ministro. In poche righe sono state poste in evidenza considerazioni che meritano tutta la vostra attenzione e tutto quanto il vostro appoggio.

Il credito peschereccio era un'antica, anzi, antichissima aspirazione che non aveva potuto avere pratica applicazione, perchè mancava l'ambiente capace di realizzarla allo scopo preciso di incrementare lo sviluppo della pesca contro le insidiose speculazioni.

Mancava il clima che ci ha dato il Fascismo.

A nome dei pescatori che constatano la piena soddisfazione di una loro improrogabile necessità di vita, io esalto il provvedimento e ringrazio il Governo Fascista convinto che la pesca italiana assurgerà a quella potenza di mezzi

e di redditi ch'è nel voto ardente di quanti ne hanno sempre sostenute l'alto valore.

Onorevoli colleghi, se questo credito mirasse solamente a favorire aziende industriali che pericolano e che, forse, nel campo della pesca marittima non hanno ragione di esistere, allora esso sarebbe, così come è stato costituito, insufficiente agli scopi e mancherebbe alle sue finalità.

Ma basterà certamente ai fini che si propone, se sarà applicato con il criterio di aiutare la pratica, feconda attività dei pescatori che, fedeli alle tradizioni, vogliono organizzarsi in società cooperative secondo i principi corporativi che pongono l'Italia all'avanguardia della politica sociale.

A questo proposito, onorevole Ministro, voglio aprire una parentesi. Nel vostro bilancio vi era già uno stanziamento per aiutare la pesca, sempre però nell'intesa di facilitare lo sviluppo di quelle piccole ma numerosissime aziende che costituiscono la maggiore fonte di vita di trecento comuni rivieraschi e danno lavoro ad oltre 150.000 ardimentosi ed esperti pescatori, dei quali io esalto, ancora una volta, lo spirito di perfetta dedizione all'interesse supremo del Paese.

Rivendicando alle leggi fasciste il merito di aver avviato efficacemente la pesca verso un'attività più razionale e più conforme alle moderne esigenze della tecnica e dell'economia, voi, onorevole Ministro, avete affermato con sicuro intuito politico che bisogna soprattutto creare la sana organizzazione dove esistono sforzi individuali o associazioni finanziariamente impreparate.

Ora io credo che quelle poche parole dell'onorevole relatore, che io ho ricordato, si riferiscano ad aiuti spesi per situazioni poco tranquille e pertanto ammoniscano di utilizzare bene i sacrifici del Governo.

Occorre che, per l'avvenire, tanto il fondo cui accennavo, quanto il nuovo stanziamento destinato per il credito peschereccio, siano diretti a sostenere gli sforzi dei piccoli, dei veri pescatori, di coloro che vogliono esercitare con competenza e sicurezza l'antico mestiere di San Pietro, mestiere esercitato sempre in forma cooperativa, poichè gli interessi della singola barea sono stati sempre disciplinati, fin da tempi remoti, dall'istituto giuridico della compartecipazione.

Destinando gli aiuti ai centocinquantamila pescatori costieri (lasciamo le grandi industrie, se pure esistono in questo campo), porteremo un vero aiuto a povera gente fisicamente e moralmente sana, che lotta quotidianamente per la vita. E se, come non dubbio, questa sarà l'intenzione dell'onorevole Ministro, noi avremo fatto una opera saggia ed utile, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale.

Mi sia lecito ripetere quello che ho già avuto occasione di dire l'anno scorso e cioè: se vi è un campo in cui le aspirazioni del Duce relative all'ordinamento corporativo possono essere, non dirò più prontamente, ma più facilmente realizzate, questo è senza dubbio il campo della pesca. In altri campi industriali, nei quali l'organizzazione capitalistica può ancora aver qualche ragione di essere e qualche motivo di resistenza al nuovo sistema, dovremo lottare contro difficoltà diverse. Nel campo della pesca, invece, l'esperienza ci ha dimostrato che tutte le volte che si è voluto fare una grande organizzazione tipo industriale, il tentativo è caduto ed è costato caro allo Stato che lo ha dovuto finanziare.

Non voglio tediare con la storia dei tentativi industriali di pesca oceanica: mi limiterò a dirvi che, nel campo della pesca costiera, dove si è potuto in qualche luogo, e precisamente dove più intensa vibra la vita dei nostri superbi pescatori, sperimentare un movimento consorziale a carattere corporativo, si sono ottenuti risultati pratici dei quali non si può assolutamente dubitare.

Non so se l'onorevole Ministro abbia presente il fatto cui alludo, ma credo di sì; ad ogni modo ne è al corrente l'onorevole Marescalchi, che, come Sottosegretario di Stato, ha tenuto un po' a battesimo l'esperimento cui mi riferisco.

Partecipando a questo lavoro di organizzazione, ho veduto che effettivamente, con pochi mezzi, con molta fede e sufficiente propaganda, si riesce ad ottenere immediati vantaggi e si predispone quanto è indispensabile alla radicale soluzione dei problemi che interessano il desiderato incremento della pesca, problema tanto intimamente connesso all'approvvigionamento del Paese in qualsiasi più o meno prevedibile eventualità politica.

Potrei intrattenervi sull'esempio di qualche consorzio nato per forza propria, senza aiuti di nessun genere. Vi fu, è vero, l'aiuto morale ed anche, modestamente, quello materiale dello Stato, quando però già si era riusciti a creare qualche cosa solo per volontà e con lo sforzo diretto degli stessi pescatori. La simpatia del Governo e l'affettuosa solidarietà delle organizzazioni, soprattutto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (mi sia lecito porgere un ringraziamento ed un saluto al suo presidente), ha consentito la nascita ed il rigoglioso sviluppo dell'impresa. Siamo riusciti a creare una solidarietà profondamente sentita tra le piccole cooperative di una parte del nostro litorale, tra i singoli pescatori, che avevano trasformato la vecchia barca in un motopeschereccio, e quelli che hanno dato al mare moderne costruzioni, ed abbiamo così ordinato vantaggiosissimi servizi collettivi come, ad esempio, la distribuzione della nafta, nel quale campo abbiamo ottenuto un ribasso sensibile di prezzo e speriamo di poter concludere accordi con l'A. G. I. P., per la definitiva sistemazione dell'importante servizio.

Abbiamo assicurato inoltre agli associati una assistenza tanto tecnica che amministrativa; abbiamo istituito un magazzino di rifornimento ed anche una officina per la riparazione dei motori e per la manutenzione indispensabile alla durata degli impianti.

Mi sia consentito di fermarmi un momento su questo punto. Il motore diventa ogni giorno sempre più necessario per la pesca, tanto nell'Adriatico, come nel Tirreno, come nei mari delle isole, ma specialmente nell'Adriatico, dove una numerosa piccola marina mantiene alto il sentimento marinaro della Patria e dalla quale (potranno darmi ragione gli illustri marinai che siedono in questa assemblea) vengono i magnifici equipaggi della nostra gloriosa armata. Nell'Adriatico si è riusciti, a poco a poco, a ricostruire un ambiente che andava decadendo, a dare una fede, ad alimentare una passione. Abbiamo però bisogno che si studi il motore italiano, che si pongano il problema della motorizzazione e quello dei porti pescherecci su basi di concrete realizzazioni, anche se la *Fiat*, che ha preso a cuore l'importante problema, sia distratta da problemi di maggiore portata. Necessita l'attrez-

zatura dei porti indispensabile alla vita ed alla difesa del Paese ed occorre il motore italiano che risponda a tutte le nostre esigenze.

Potremo moltiplicare i servizi collettivi, che solo con la buona volontà si è riusciti a mettere insieme, solo se ci verrà incontro l'aiuto del credito peschereccio opportunamente concesso com'è stabilito nella legge della quale ho potuto avere una piccola visione. L'organizzazione del credito, accompagnata con l'organizzazione dei servizi cassa dei mercati, crea la garanzia più seria per gli istituti che danno il denaro, e nel contempo sottrae il pescatore all'assillo dell'impegno a scadenza, ponendo il creditore nella condizione di subordinare il recupero delle somme anticipate allo stesso processo di produzione.

Nella bellissima relazione del collega Marescalchi ho visto l'accento alla migliorata situazione della marina peschereccia in dipendenza delle nuove disposizioni di contingentamento di pesce estero. Sta di fatto che viviamo in questa stridente contraddizione, che mentre una parte dei nostri prodotti ittici non giunge al consumatore e talvolta viene anche malamente distrutta, mentre i nostri pescatori fanno una vita misera e con fatica riescono a vendere i loro prodotti ad un prezzo conveniente, dall'altra parte il Paese si serve di pesce comprato all'estero in quantità ragguardevoli (non voglio dare cifre come l'anno scorso, perchè non le ho aggiornate), mi pare i torno ai 180 milioni...

MARESCALCHI, *relatore*. 150 milioni.

CELESIA. In questi 150 milioni è compreso il costo del baccalà, del quale potremo e non potremo farne a meno.

Occorre studiare l'organizzazione dei mercati, i mezzi di trasporto. Occorre dare a questa attività economica fede, applicazione e diligenza continua. È un settore nel quale possiamo ottenere molte soddisfazioni. Con la organizzazione noi possiamo raggiungere dei fini economici, dei fini sociali ma anche e soprattutto dei fini nazionali.

Ricordiamo che mantenendo al mare questa magnifica classe di pescatori, che sorride al lavoro lungo tutte le coste italiane, noi provvediamo specialmente alla difesa del nostro Paese.

Sulle grandi navi moderne, militari e della cosiddetta marina mercantile, abbiamo molti

meccanici, molti elettricisti, ottimi ufficiali, ma meno marinai di una volta. I contatti veri col mare sulle grandi unità si verificano assai di rado e forse soltanto quando la tempesta costringe tutti ad assaporare l'acqua salsa.

La classe peschereccia ci offre invece uomini che sono sempre in intimità col mare, che vivono sempre in esso e ne affrontano i pericoli ed i disagi. Abbiamo tutto l'interesse di mantenere salda e forte questa classe.

L'onorevole Ministro della marina diceva che sulle nostre navi di acciaio occorre vi siano uomini di acciaio. Noi li troveremo in questa classe di pescatori, che noi dobbiamo mantenere forte e operosa per ragioni economiche, ma, soprattutto, per la grandezza e la sicurezza della Patria. (*Applausi*).

MILIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Parlerò brevemente della economia montana, che è uno dei problemi più poliedrici e complessi che si presentano in questo bilancio.

Neppure lontanamente penso di poter trattare di tutti gli elementi che ad esso si riferiscono. Mi limiterò anzi ai due principali, del bosco e del pascolo, riservandomi qualche accenno per gli altri minori.

Dei boschi si è parlato anche troppo in ogni tempo e in ogni senso. Ricordo di avere udito dire, nell'altro ramo del Parlamento, da un oratore, che il bosco deve essere considerato come un male necessario. Questo perchè quell'oratore era tra coloro che si compiacciono d'isolare i problemi perchè non sanno, o perchè, innamorati di una tesi, trovano comodo sostenerla trascurando l'inevitabile interdipendenza con tutti gli altri problemi collaterali nello spazio e nel tempo.

Ond'è che se la questione del bosco viene considerata per sè sola, ci si può imbattere in qualcuno che la pensi come quel deputato, o come quel tale professore che propose di costruire sui monti tanti gradini o gradoni in muratura, per mantenere le pendici in luogo di rimboschirle. Non vi dirò il nome del professore che pure insegnava in una Università del Regno.

Il problema del bosco bisogna considerarlo dunque in relazione all'economia generale ed a quella particolare della montagna.

Premetto che i pochi dati che mi occorrerà di esporre li ho tratti da documenti ufficiali, affinchè possano offrire la maggior garanzia di avvicinarsi alla realtà.

Oggi, fortunatamente, la questione silvana è molto più compresa che non lo sia stato in passato. Non manca però qualche voce sornata. Per esempio vi è ancora chi sostiene come necessario all'economia delle popolazioni di montagna un più largo permesso al pascolo delle capre. Ora su questo argomento sono state fatte dimostrazioni così autorevoli ed esaurienti che non v'ha più ormai possibilità di seria discussione in proposito.

Anzi io credo che non sia necessario insistervi, qui in Senato, perchè tale questione ormai deve considerarsi sepolta per sempre, dopo che la legge 3 luglio 1930 ha esonerato dalla speciale tassa i piccoli allevamenti famigliari, e che si sono accordate tutte le maggiori possibili concessioni. Volendo di più si tratta di scegliere: o il mantenimento o l'abolizione dei boschi.

Per quanto riguarda la nostra produzione boschiva, è necessario considerare che il Governo fascista ha cercato di provvedere direttamente e indirettamente con tutti i mezzi a sua disposizione, e specialmente con la istituzione della Milizia Nazionale Forestale; potrei citare molti dati, ma me ne astengo per non abusare della vostra pazienza; in base ad essi si può dimostrare che la ricostituzione del patrimonio forestale italiano è cominciata con l'istituzione della Milizia Forestale; ond'è che io raccomando vivamente al Ministro di fare in modo che la Milizia abbia quegli sviluppi che dovrebbe avere, anzi che dovrebbe già aver avuto, mentre al contrario l'organico è stato ridotto, quando quello, ad esempio, della Milizia stradale, è stato aumentato appena si vide che i bisogni della circolazione lo richiedevano. Ora nel nostro caso l'aumento viene imposto dalla necessità della protezione dei boschi, dei pascoli e della produzione legnosa e foraggera.

La nostra produzione del legno è molto limitata; si calcola a metri cubi 1.800.000 dai boschi e 200.000 di provenienza dai terreni non boschivi; in totale 2.000.000 di metri cubi, di cui solo un po' meno della metà è data dal legname resinoso. La produzione nazionale di legname da lavoro proviene quindi

per nove decimi dai boschi, ma essa non rappresenta che poco più del decimo della totale produzione legnosa dei boschi; percentuale molto bassa, in parte dovuta al fatto che le fustaie costituiscono appena un terzo o poco più dell'estensione totale dei boschi, e solo un quarto se non si considerano i castagneti, che assai poco contribuiscono alla produzione del legname da lavoro. Nel complesso la produzione interna del legname da lavoro rappresenta il 30 per cento del consumo normale. Particolarmente grave è la situazione per i legnami resinosi, per i quali dette percentuali scendono alla metà, ossia al 15 per cento, se si considera, e si deve considerare, anche il legname resinoso che viene importato sotto forma di cellulosa.

Per il legname non resinoso la situazione è un po' migliore. Presso a poco corrisponde al 70 per cento del consumo.

Come vede, onorevole Ministro, si impone anche per questa produzione uno sforzo per poterla aumentare. Ci sono le foreste demaniali. Le foreste demaniali sono tenute, vorrei quasi dire, in modo perfetto. Certo siamo già incamminati a vederle tutte interamente sistemate secondo i criteri più razionali e moderni. Ma qui c'è da lamentare un fatto sul quale non si insisterà mai abbastanza, e cioè che le foreste demaniali di Stato, con capitale dai 18 ai 20 milioni, danno ormai un reddito che tocca i 5.000.000. Ma questi 5.000.000 vengono annualmente per legge incamerati dal Tesoro e se l'aumento fosse maggiore — grandi aumenti non sono possibili — anche questo sarebbe incamerato per altri 5.000.000 e, cioè, fino a 10.000.000.

In queste condizioni naturalmente e necessariamente il demanio dello Stato dovrà restare chissà per quanto tempo quello che è. Non ci sono mezzi per poterlo ampliare, come sarebbe necessario nell'interesse generale del Paese e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

È anche da notare che coloro che lavorano al suo miglioramento, con volontà e competenza veramente mirabili, si sentirebbero tanto più soddisfatti e incitati a fare di più quando vedessero che, come risultato dell'opera svolta, si apre loro dinanzi un campo più vasto e più promettente.

Il ragguardevole patrimonio dei comuni va preso in grande considerazione. Questo patrimonio raggiunge circa 1.600.000 di ettari i quali potrebbero permettere, anzi permettono già, un allevamento di fustaie, ossia di legname da lavoro, per oltre 850.000 ettari. 150.000 sono cedui composti, 600.000 sono cedui.

Sullo insieme di detti boschi la Milizia Forestale non ha che un compito di vigilanza, mentre sarebbe desiderabile, nell'interesse di tutti, che potesse gestirli direttamente e completamente, come quelli del demanio di Stato.

Mi si è detto che sia allo studio un disegno di legge in proposito, mi auguro che ciò sia vero e che si concreti, tanto più che, per la differenza di criteri e d'indirizzi con cui vengono amministrati, i boschi comunali danno un reddito assai minore di quello che effettivamente potrebbero dare. Il bisogno che il Paese ha di legname, in quantità assai maggiore di quanto se ne produce, va preso in seria considerazione. Io so che il Ministero si occupa e si preoccupa di questo problema, ma, come ha osservato il relatore, e come ho visto, i capitoli 107 e 112 del bilancio, che riguardano la sistemazione dei bacini montani, hanno subito una riduzione di 2.320.000 lire il che è proprio in contrasto con la deficienza che si lamenta.

Si è molto discusso recentemente intorno alla cellulosa nazionale. Mi preme di dire in proposito al Senato una parola chiarificatrice. La cellulosa nazionale c'è; c'è nel senso che tutto il regno vegetale dà cellulosa; ma le caratteristiche della cellulosa sono diverse secondo le diverse piante da cui proviene.

La cellulosa che meglio corrisponde ai bisogni dell'industria della carta, e di altre, come quella del rayon, di alcune vernici, del cellophan, ecc. è quella di abete. Le altre, come ad esempio quelle della paglia di grano o di riso, del pioppo, possono essere dei succedanei ma non mai sostituire quella di abete.

Questo dicasi nei tempi normali, in caso di guerra non dobbiamo temere per la mancanza della cellulosa di abete, perchè per gli usi più comuni le altre cellulose che abbiamo indicato, in molti casi, contentandosi di un prodotto più scadente, possono essere adoperate; mentre per quelli in cui occorre assolutamente cel-

lulosa di abete, come ad esempio nel caso della nitrocellulosa per esigenze belliche, si può fare sicuro assegnamento, e per un tempo assai lungo, sulle riserve di abete delle foreste dello Stato e dei Comuni.

Ma che la cellulosa, di paglia, di grano o di riso, possa sostituire la cellulosa di abete, assolutamente non credo. Le indagini e gli studi che sono stati fatti non hanno dato risultati positivi. Ripeto, si fa benissimo la carta con la cellulosa di paglia, di grano o di riso, ma bisogna vedere che carta sia, se non viene usata insieme quella di abete o di pino.

Aggiungo poi che in caso di assoluto bisogno abbiamo le produzioni nazionali che possono dare cellulosa ottima almeno per la fabbricazione della carta quali la canapa e il lino usati da tempo memorabile. Vi è pure qualche altra pianta, più difficile a trattarsi e meno economica, come la ginestra o la scorza del morogelso. Da esperimenti fatti con queste piante si possono ottenere dei buoni risultati, ma praticamente non vengono utilizzate inquantochè il costo della loro trasformazione in cellulosa è troppo alto, ma come qualità il prodotto può benissimo rispondere specialmente per la fabbricazione delle carte assai fini e resistenti. Onde è che, su questo punto, posso concludere dicendo che non c'è d'allarmarsi affatto per il bisogno immediato di cellulosa in caso di guerra, perchè le riserve di legname che si hanno basterebbero largamente alla produzione della nitrocellulosa.

E vengo senz'altro a parlare dei pascoli. La produzione dei pascoli, non soltanto in montagna, in generale è da noi troppo bassa. Si hanno ancora dei redditi dai 5 ai 6 quintali per ettaro, che in molti luoghi montani scendono anche a due quintali per ettaro. Queste così ridotte produzioni, incompatibili ormai con i progressi della tecnica moderna, possono e debbono essere aumentate nel più breve tempo. Ciò è indispensabile per provvedere alla alimentazione del bestiame, che è in assoluto difetto nella nostra bilancia commerciale. Tanto che la stessa Commissione Suprema di Difesa ha segnalato tale deficienza come la più grave mancanza degli approvvigionamenti in caso di guerra. Bisogna pertanto far presto a provvedere; non ci può essere chi ne dubiti.

È evidente che non servono parole di commento quando le cose sono a questo punto.

Da qualche anno, specialmente per opera della Milizia forestale, si deve notare un progressivo risveglio, come si può rilevare dal crescente numero delle domande, massime da parte di proprietari privati, per godere dei benefici che il Governo ha concesso, nella misura dal venti al trentacinque per cento di sussidio per lo spietramento, per l'adattamento dei pascoli, costruzioni di strade, di ricoveri di bestiame, abbeveratoi e via dicendo. Molto più restii si mostrano gli enti collettivi, raramente bene amministrati e in condizioni assai diverse secondo le diverse parti d'Italia.

Si deve poi constatare che nell'Italia centrale e nell'Italia meridionale si è molto meno usufruito dei benefici che lo Stato accorda di quello che non si sia fatto nell'Italia settentrionale, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina.

Ora io mi permetto di raccomandare al Governo affinché, laddove maggiormente se ne senta il bisogno, si procuri di intensificare l'interessamento degli organi che possono esercitare un'efficace azione di propaganda. Non parlo della Milizia forestale, della quale, come ho già detto, perchè possa fare di più bisogna aumentare gli organici; ma penso che bisognerebbe stimolare le cattedre ambulanti che stanno per convertirsi in ispettorati alla diretta dipendenza dello Stato.

Io ho molti amici e non di ieri fra i direttori delle cattedre ambulanti e massime fra quelli che sono più avanti negli anni.

Non mi perito tuttavia di ripetere al Senato quanto già dissi due anni or sono e cioè che fra i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, che hanno tante benemerienze, pochi possono vantare di averle acquistate sopra la zona dell'olivo.

D'ora innanzi bisogna che anche essi salgano in alto a collaborare con la Milizia forestale, a moltiplicare e perfezionare gli esempi di rimboschimenti, di pascoli, di sistemazioni di plaghe, per incuria o per errata coltura inaridite e deserte. In alcune zone, nelle Marche ad esempio, la mia è stata per molto tempo *vox clamantis in deserto*. Quando dicevo: « qui bisogna rimboschire, là bisogna consolidare il pascolo, ecc., ecc. » con una sgrullata di spalle

mi sentivo rispondere che era stato sempre così e non c'era niente da fare.

E questo perchè mentre si è troppo parlato si è troppo poco e troppo raramente dimostrato a fatti quel che si può ricavare, con appropriate sistemazioni, anche dai più poveri terreni di montagna. I montanari non credono alle conferenze, alle chiacchiere, sono gente tenace, indurita alle condizioni locali, ma intelligente e pronta ad accogliere gli ammaestramenti dell'esperienza diretta.

Io voglio ancora dire brevemente di due questioni minori, ma meritevoli di essere prese in considerazione, come ha già fatto il Governo con disposizioni di leggi nuove rispondenti al Regime Fascista.

Alludo alla caccia ed alla pesca.

Per quanto riguarda la caccia ho veduto che assai opportunamente, per iniziativa del nostro illustre collega senatore De Vecchi di Val Cismon, ora Ministro della Educazione Nazionale, la sezione nazionale delle Bandite e Riserve di caccia sia stata organizzata nella Confederazione fascista degli agricoltori. Questa è cosa assai ben fatta perchè la caccia nei paesi civili, e a popolazione densa, va concepita in modo assai diverso da quello dei nostri vecchi, quando l'agricoltura era tanto meno sviluppata, quando si avevano fucili a pietra ed a bacchetta, quando c'erano pochi cacciatori, pochissime strade e non facili mezzi di trasporto.

Debbo poi dar lode al Ministro per avere tenuto fermo anche quest'anno il divieto di caccia primaverile alle quaglie. Disposizione combattuta da parecchi, ma approvata da quanti sono oramai persuasi che oltre alla selvaggina stanziale si deve concorrere alla protezione anche di quella migratoria, massime nel periodo che immediatamente precede quello dell'incubazione e della riproduzione.

Del resto lo studio delle migrazioni degli uccelli è in atto presso quasi tutti gli Stati d'Europa, compreso il nostro, che ha stabilito in diverse parti d'Italia osservatori che hanno già raccolto e proseguono a raccogliere dati assai importanti.

Posso annunciare che, nel prossimo mese di giugno a Bruxelles, si terrà un congresso internazionale che si occuperà delle migrazioni degli uccelli per studiare le basi di accordi fra diversi

paesi, onde impedirne la distruzione che per alcune specie già si minaccia.

È inoltre da avere presente che dalla caccia si possono ritrarre, sotto molti aspetti, utili non indifferenti, i quali possono essere notevolmente accresciuti se veramente si osservino e si facciano rispettare le disposizioni di legge da cui è regolata.

Mi resta da dire della pesca delle acque interne; la legge che la governa è abbastanza buona e vi sono numerose e continue pubblicazioni che ne trattano, tanto che io ho spesso pensato che se capitasse fra noi qualcuno per esempio della Nuova Zelanda e avesse vaghezza di prenderne conoscenza, sarebbe certamente indotto a credere che fra noi la pesca di acqua dolce sia tenuta in grandissima considerazione. Invece, tolti i laghi principali dell'alta Italia con poche altre eccezioni dove la pesca è bene organizzata, si tratta di una attività assai meschina.

Ad accrescerla veda l'onorevole Ministro d'interessarsi alla sorte dei consorzi, perchè per la maggior parte, così come sono attualmente costituiti, non rispondono allo scopo.

L'onorevole Acerbo, precedente Ministro dell'agricoltura, volle che io accettassi la carica di presidente di uno di questi consorzi che comprende le Marche, gli Abruzzi e il Molise; ma debbo dire francamente che a fatica riesco a farlo funzionare, non solo, ma è difficile perfino ottenere risposte alle lettere indirizzate a coloro che dovrebbero interessarsene, i Prefetti compresi. In qualche parte devo dire che ho trovato collaboratori, per esempio nel Molise, dove c'è il nostro collega onorevole Josa che ottiene buoni risultati come nelle altre attività che svolge nella sua provincia.

Altrimenti solo per cortesia di qualche amico sono riuscito ad impiantare alcuni incubatori, il cui prodotto viene seminato nei corsi d'acqua vicini. Ma anche per la pesca, peggio ancora che per la caccia, fa difetto la vigilanza.

Non desidero abusare della pazienza del Senato e perciò mi avvio alla conclusione. Parlando dell'economia della montagna ho accennato genericamente ai suoi rapporti con l'economia generale del Paese; ma non si può dimenticare il problema, particolare, dello spopolamento della montagna. Su di esso ho già espresso altra volta il mio pensiero.

Sono persuaso che occorre fare ogni sforzo affinché sulla montagna possa restare una buona parte della popolazione che attualmente c'è. Inutile fare inchieste per trovare il perchè la popolazione scende alla pianura. Qualcuno dice: bisogna capire l'anima del montanaro. E io credo, per lunga consuetudine, di averla capita. Il montanaro è un uomo come tutti gli altri e, specialmente oggi che per le condizioni di vita fattesi più difficili è di continuo costretto ad allontanarsene, sa troppo bene che da per tutto si sta un po' meglio di lassù.

Inoltre lo sviluppo stradale, la posta, le scuole, il telefono, il telegrafo hanno fatto sì che questa popolazione si sia evoluta e ormai sente i desideri e i bisogni che sentono tutti gli altri cittadini per soddisfare ai quali le risorse locali sono affatto insufficienti. Insufficienti anche spesso per sfamarsi. I boschi rendono poco e sono quasi distrutti, i pascoli danno una piccola rendita, le coltivazioni sono magre, passive. Se non fosse la disoccupazione incombente, non si seminerebbe affatto perchè se si semina un quintale di grano e se ne raccolgono tre o quattro (quando la stagione va bene) il lavoro non franca la spesa.

Perciò io penso che è vano ricercare il perchè le popolazioni abbandonano la montagna; bisogna vedere, per quanto è possibile, di migliorarne le condizioni di vita, e queste non possono essere migliorate se non attuando quei provvedimenti già indicati da buone leggi in vigore; ma per questo occorrono i mezzi necessari, prima di tutti quello di un rafforzamento della Milizia.

Questo è certo un problema del momento, e non di quelli che si possano differire; perchè necessariamente, ad onta di tutti gli studi e di tutte le inchieste, i montanari seguiranno a scendere. Ma dobbiamo anche non farci troppe illusioni per l'avvenire; perchè anche quando sarà sistemata — e per questo dovrà passare un lungo ciclo di anni — la montagna non potrà ospitare che una popolazione non superiore certo all'attuale, al contrario di quello che come molti, un po' leggermente, dicono e scrivono. Io ho piena fiducia nell'opera del Governo e personalmente nel Ministro dell'Agricoltura e Foreste perchè sono certo che vorrà tenere ben presenti i problemi che som-

mariamente ho indicato, e soprattutto quello di non far leggi nuove ma rendere efficienti quelle che ci sono, dando il massimo incremento e sviluppo alla Milizia; o almeno riportandola a quell'organico che ebbe fino dalla sua istituzione, e che successivamente due volte è stato ridotto, la seconda specialmente con la promessa, che non deve e non può essere più oltre dilazionata, di reintegrare la diminuzione che non avrebbe dovuto mai essere stata fatta.

Io spero e confido che a ciò vorrà provvedere il Ministro nell'interesse del suo Ministero, del Paese e della economia nazionale. (*Applausi*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Signori senatori! Nel suo recente discorso alla Camera dei deputati il Ministro dell'agricoltura ha dichiarato, molto nettamente, che bisogna eliminare con una procedura più sollecita di quella consentita dalle leggi vigenti gli usi civici, le decime, ed altri vincoli e pesi che gravano sull'agricoltura e la inceppano e sono in contrasto anche col nuovo ordine sociale posto dal Fascismo. Mi piace ricordare che la stessa idea l'onorevole Rossoni esprimeva con eguale precisione, prima di essere Ministro, in un importante discorso tenuto « sul problema terriero » al Consiglio dell'economia di Roma.

In tale dichiarazione, sebbene sia relativa a punti particolari, è insito un concetto generale, che cioè il Fascismo non deve consentire la sopravvivenza in nessun campo di istituti e sistemi che ostacolano la produzione nazionale, così come oggi è voluta dal Regime. In questo ordine di idee io vorrei indicare al Governo un sistema primitivo di conduzione agraria che vige alle porte di Roma.

Si tratta di una forma di colonia, la così detta colonia « migliorataria » perpetua. Nei secoli passati, quando la più grande parte dei territori del Lazio era in possesso, per concessione di papi, a enti religiosi o a case principesche, questa forma di colonia ha reso i suoi utili servizi, perchè ha migliorato il latifondo.

Il proprietario concedeva al colono appezzamenti di terreno incolto, con l'obbligo di migliorarlo e soprattutto di apportarvi le colture dei cereali e di fare le piantagioni di ulivi

e di viti. La ripartizione dei prodotti avveniva, ed avviene ancora oggi, in questa proporzione: il colono ha i tre quarti, talora i due terzi del prodotto; il proprietario ha un quarto o un terzo del prodotto e l'onere delle imposte. Ora questo sistema di conduzione è ancora in vigore in molta parte del Lazio, specialmente del Lazio meridionale ed è, mi sembra, in contrasto, non solo con l'interesse dei singoli, ma soprattutto con l'interesse della produzione agraria. Intanto, la proporzione con cui si dividono questi prodotti era logica e giusta quando l'onere dell'imposta si riduceva ad una minima parte del reddito agrario. Oggi le varie forme di imposizioni sono tante che assorbono molta parte del reddito agrario, e quindi raggiungono, e qualche volta superano, quella quarta o terza parte del prodotto agrario che spetta al proprietario, la cui condizione è diventata pressochè insostenibile. Neppure lieta è la condizione del colono, il quale ha tutto l'onere della coltivazione del fondo, il cui rendimento è scarsissimo, poichè questa forma di conduzione impedisce la coltivazione intensiva del fondo. Il proprietario si disinteressa completamente della direzione tecnica; il colono, privo di mezzi, continua nella tradizionale, primitiva coltivazione. Si noti ancora che sullo stesso fondo esistono, con questo sistema, due forme di proprietà, o meglio una forma di proprietà ibrida. Il proprietario ha il capitale-terra, il contadino il capitale soprassuolo. E, siccome il valore del migliorato supera oggi il valore della nuda terra, il colono è ora, sostanzialmente, più proprietario del proprietario stesso. Ma un fenomeno, deleterio per l'interesse dell'agricoltura, è quello della progressiva suddivisione del fondo. Alla morte del proprietario, il fondo si divide tra gli eredi del proprietario, per quello che riguarda il capitale-terra; alla morte del colono, per quello che riguarda il capitale soprassuolo, il fondo si divide tra gli eredi del colono.

Così si viene, attraverso le generazioni, ad un frazionamento tale della proprietà, che oggi si può dire non esista più l'unità poderale se non in via di eccezione, e si va incontro al polverizzamento della proprietà terriera.

Mi pare quindi urgente qualche provvedimento del Governo. Quando noi assistiamo oggi a quella rivoluzione agraria, che è la bo-

nifica integrale, questa forma arcaica, primitiva, medioevale di conduzione di terra appare proprio un anacronismo.

La soluzione è difficile; ma intanto mi pare che la comproprietà si potrebbe risolvere con l'affrancazione, che esiste già nella legge ma che è un diritto teorico fintanto che non si va incontro al colono e non gli si danno i mezzi per fare l'affrancazione. Oggi che esistono tante forme di credito o di favore perchè non istituire un credito di favore ai coloni per affrancare i terreni?

Questa soluzione sarebbe in piena armonia con le direttive del Regime, perchè si verrebbe a concentrare la proprietà nelle mani del diretto coltivatore, risultato cui mira la bonifica integrale; col vantaggio, nel caso in esame, che la comproprietà si concentra nel colono, cioè di colui che, per tradizione familiare, da lunghi anni insiste sul terreno ed ha tutta l'attrezzatura pronta per migliorarlo.

Confido che questo argomento, se pure di limitata portata, possa essere preso in considerazione dal Governo perchè si collega con il problema centrale della redenzione della terra e del lavoratore.

Vorrei fare ora qualche osservazione su un istituto recente, che merita la maggiore attenzione: voglio dire l'Associazione tra i consorzi di bonifica.

L'Associazione fra i consorzi di bonifica fu istituita il 26 aprile 1928 per raggruppare i consorzi e tutte le persone giuridiche e fisiche che eseguono opere di bonifica e idrauliche. L'Associazione ha svolto un'opera notevole; ma ciò non dispensa dal riesaminare la costituzione e la funzione dell'Istituto, specialmente sotto il punto di vista della semplificazione. In questo momento, in cui l'attività dello Stato si espande sempre più nel campo economico e si creano continuamente nuovi uffici dello Stato, nuovi enti parastatali, sindacali e via, è necessità sempre più sentita quella di evitare duplicazioni di funzioni, altrimenti si va incontro ad inconvenienti gravi e soprattutto si aumenta l'onere che grava sull'economia del Paese.

I compiti dell'Associazione dei consorzi di bonifica sono, istituzionalmente, due: quello dell'assistenza dei consorzi e dei concessionari, soprattutto agli effetti del finanziamento delle opere; e quello della vigilanza su tutta l'atti-

vità bonificatrice. Per esempio, l'Associazione ha il compito di vistare, sotto il punto di vista della legittimità e del merito, tutte le deliberazioni dei consorzi di bonifica.

Ora io osservo che il compito della vigilanza sull'attività bonificatrice dei consorzi rientra nelle funzioni dello Stato, funzioni che non sono delegabili ad alcuna Associazione. Per spiegare come questa funzione sia stata data all'Associazione dei consorzi di bonifica, bisogna ricordare che l'Associazione fu creata prima dell'istituzione del Sottosegretariato di Stato della bonifica integrale. Non essendovi allora al Ministero una speciale organizzazione di uffici per la bonifica, fu affidato all'Associazione il compito della vigilanza; ma, quando fu istituito il Sottosegretariato per la bonifica integrale, si costituì, alle dipendenze del Sottosegretariato stesso, una Direzione generale con l'attribuzione di coordinare tutta l'attività bonificatrice, di vigilare per assicurare il buon funzionamento degli enti, la regolare erogazione dei contributi statali, l'attuazione piena dei fini della bonifica.

Essa, pertanto, deve esercitare anche un continuo controllo sopra i consorzi e l'Associazione dei consorzi. Orbene, il coordinamento dei compiti, tra l'Associazione e la Direzione generale, non è stato fatto per via di disposizioni organiche, ma semplicemente ponendo anche l'Associazione tra i consorzi sotto l'autorità del Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, che assunse la presidenza dell'Associazione. Ciò non toglie però che vi sia una doppia vigilanza sullo stesso campo d'azione da parte di due organi diversi. Anzi sussiste, oltre che una duplicazione, anche l'inconveniente derivante dal fatto che una stessa autorità dello Stato sia proposta ad organi, uno dei quali, invigila l'altro.

Quanto al finanziamento delle opere di bonifica, l'Associazione ha finora funzionato interponendosi tra gli enti associati e gli Istituti finanziatori. L'Associazione quindi ha un semplice compito di intermediazione. La Giunta del Bilancio della Camera dei deputati ha avuto occasione di osservare, in proposito, che converrebbe assegnare all'Associazione, opportunamente trasformata, un vero compito di finanziamento diretto; ma questo problema è molto grave, perchè implica un nuovo onere per lo

Stato che dovrebbe dare la garanzia finanziaria.

Anche la costituzione dell'Ente dà luogo a qualche rilievo. Dell'Associazione fanno parte enti pubblici, cioè i consorzi di bonifica; enti privati, cioè i consorzi di miglioramento; enti che dipendono dal Ministero di agricoltura, come quelli che ho già indicato, ed enti che dipendono dal Ministero dei lavori pubblici, come i consorzi di irrigazione o di utilizzazione di acque, enti che hanno interessi contrastanti fra di loro: consorzi e concessionari di opere. Orbene, questa promiscuità di enti associati non può certo giovare al proficuo funzionamento di un'Associazione. Ma mi permetto di domandarmi perchè la funzione di assistenza di enti, che hanno natura privata, non debba essere esercitata dalle relative Associazioni professionali.

Noi abbiamo una legge, quella del 3 aprile 1926, che stabilisce l'ordinamento sindacale e impone l'inquadramento di tutti gli enti di natura privata.

Ora, gli enti che sono compresi nell'Associazione tra i consorzi di bonifica e che hanno natura privata, non sono stati finora inquadrati sindacalmente. Questa è una lacuna, una eccezione non consentita dalla legge del 1926. Che se poi tali enti saranno inquadrati nell'ordinamento sindacale, allora vi sarà un'altra duplicazione di funzioni; perchè l'assistenza sarà data contemporaneamente alla rispettiva Associazione sindacale ed all'Associazione tra i consorzi.

Non si dica che l'Associazione tra i consorzi si può costituire in forma corporativa; perchè non bisogna incoraggiare la formazione sempre crescente di enti pubblici, i quali si sottraggono alle vere e normali forme corporative, non avendo una base sindacale e tendono piuttosto ad assumere la forma delle organizzazioni burocratiche, mentre questa forma debbono avere soltanto gli organi dell'Amministrazione dello Stato.

Vi è poi un problema, che mi limito ad accennare fuggacemente. Si vorrebbero aumentare le funzioni dei consorzi di bonifica. Ma io penso che, essendo la bonifica un problema essenzialmente tecnico finanziario, la sua esecuzione, quando supera la possibilità del privato pro-

prietario, debba essere assunta o da enti che hanno un proprio patrimonio o dallo Stato.

Ma i consorzi non hanno un patrimonio proprio. L'Associazione, sebbene sia stata dichiarata persona giuridica, non ha neppure essa quella che è la caratteristica della persona giuridica, cioè un patrimonio.

Conviene qui ricordare che l'Opera nazionale dei combattenti ha assunto il compito della bonifica e lo sta realizzando in vaste zone, con risultati che dimostrano come la bontà delle opere e l'economia dello sforzo sia in ragione dell'interesse di chi impegna nelle opere stesse il proprio patrimonio e le proprie risorse.

E vengo ad un ultimo punto: l'ordinamento del Ministero dell'agricoltura. L'onorevole Ministro si è posto subito il problema della riforma organica dei servizi dell'agricoltura. Nel suo discorso alla Camera egli ha detto che il Ministero dell'agricoltura non aveva, nei tempi precedenti al Fascismo, organi periferici; era un cervello senza braccia. Egli ha annunciato la trasformazione delle cattedre ambulanti di agricoltura in ispettorati provinciali.

Con gli ispettorati compartimentali, già esistenti, e con quelli provinciali « si avrà una rete di uffici, solidamente vincolati allo Stato, dalla disciplina gerarchica ».

Ha anche annunciato il riordinamento organico della stessa Amministrazione centrale « col proposito di creare una struttura più salda e una organizzazione più efficiente ».

Questo problema suggerisce qualche riflessione.

L'agricoltura è il settore principale del campo vastissimo dei rapporti economico-sociali, nel quale lo Stato fascista si va organizzando sul piano corporativo. Questo ordinamento corporativo, come tutti sapete, si è andato svolgendo gradualmente dalla legge del 1926, che inquadra i sindacati dello Stato, alla legge del 1934, che istituì effettivamente le Corporazioni.

Come i nuovi istituti si sono ordinati nello Stato? Essi si sono affiancati agli uffici burocratici, la cui struttura è rimasta immutata. Per esempio, i servizi dell'antico Ministero dell'economia sono passati, in parte, al Ministero delle Corporazioni costituendo le direzioni generali del lavoro, dell'industria, del commercio;

gli altri sono rimasti al Ministero dell'agricoltura.

Un collegamento organico fra i due ordinamenti, quello corporativo e quello burocratico, è stato attuato in alto, perchè nel Consiglio nazionale delle corporazioni e nel Comitato corporativo centrale ci sono i Ministri competenti ed i capi delle Confederazioni. Nelle Corporazioni poi vi sono i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e i rappresentanti dei sindacati. Notevole è la disposizione dell'articolo 12 della legge ultima sulle Corporazioni, secondo cui le Corporazioni danno parere, su richiesta delle pubbliche amministrazioni, su tutte le questioni del relativo ramo di attività economica.

Il Capo del Governo può rendere obbligatoria la consultazione delle Corporazioni per determinate materie. Un'altra disposizione dello stesso articolo stabilisce che il Capo del Governo può sopprimere gli organi consultivi esistenti nei vari Ministeri per il ramo di attività economica, per cui è costituita la Corporazione.

Queste disposizioni indicano chiaramente una tendenza, quella cioè di intensificare sempre più il funzionamento delle Corporazioni, per modo che esse effettivamente dirigano l'economia del Paese.

Dato questo, mi pare che sorgano due esigenze. Una di ordine psicologico: la burocrazia dello Stato non deve isolarsi, non deve ignorare le Corporazioni, ma deve andare incontro a questi nuovi istituti, aumentarne e non limitarne l'efficienza.

L'altra esigenza è quella di aumentare gradatamente i punti di contatto e le forme di collaborazione tra uffici dello Stato e Corporazioni, aumentarli per via di disposizioni obbiettive di collegamenti organici. Delle attribuzioni delle Corporazioni debbono parlare non solo le leggi dell'ordinamento corporativo, ma anche le altre leggi dello Stato; e le riforme che d'ora innanzi si attueranno nelle Amministrazioni pubbliche, sia centrali che periferiche, stabiliranno le linee di collegamento con l'organizzazione corporativa, per modo da costituire una saldatura tra burocrazia e Corporazioni.

Ora il Ministro dell'agricoltura imprende la riforma dell'Amministrazione alla quale presiede; ed io sono certo che la riforma che

egli attuerà non si risolverà, come quelle dei passati Regimi, in un ritocco di organici, in una sistemazione di carriere di funzionari, ma avrà un carattere rivoluzionario.

Gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione saranno rinsaldati; ne sarà aumentata l'efficienza; ed insieme si attuerà una effettiva collaborazione tra gli uffici stessi e le Corporazioni, cosicchè il nuovo impulso dato all'attività burocratica sarà pienamente coordinato a quella corporativa.

In tal modo voi, onorevole Rossoni, in perfetta coerenza con le direttive del Duce, opererete nel vostro settore una riforma veramente fascista dell'Amministrazione dello Stato, facendo penetrare sempre più profondamente lo spirito degli ordinamenti nuovi nella vita della Nazione italiana. (*Applausi generali*).

MENOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOZZI. Con quello spirito di collaborazione che anima tutti noi, ho chiesto di parlare sul bilancio per l'agricoltura e le foreste nel proposito di mettere in rilievo alcuni punti del vasto programma di attività di quel Dicastero, i quali punti mi paiono meritevoli di particolare attenzione, grato se le mie osservazioni e i miei desideri otterranno il consenso dell'onorevole Ministro.

Una branca della produzione agraria a cui il Governo ha dedicato tante cure, ma che ancora si trova in grande disagio, è quella dell'allevamento del bestiame; l'illustre relatore al bilancio chiama questo settore il settore dolente. Il Regime ne ha seguito le sorti ed ha emanato una serie di provvedimenti che hanno valso a rendere meno dure le conseguenze del grande collasso dei prezzi in quel settore. Gli agricoltori sono riconoscenti al Governo per le misure adottate. Ma le condizioni, per un travolgere di circostanze, permangono gravi; la concorrenza estera soffocante. I prezzi del latte per l'industria e quello delle carni sono, alla produzione, nel rapporto non di 3 : 1 rispetto all'anteguerra ma in quello da 2 : 1.

E notiamo ancora una volta che, mentre si importa molto bestiame (nel 1934 abbiamo importato per lire 37.649.770 di buoi, per 19.439.143 di vacche, per 21.636.049 di giovenche e vitelli), si esportano foraggi, che potreb-

bero essere trasformati da noi in carne e latte se le condizioni economiche della produzione zootecnica fossero migliori. (Nel 1934 si è esportato del fieno per lire 21.278.506). Si dirà: ma intanto si esporta qualche cosa; ciò è vero, ma meglio sarebbe se quel foraggio fosse trasformato da noi in latte e carni, con lavoro nostro e con riduzione dell'importazione di carni vive o morte.

Un miglioramento verrà senza dubbio collo sviluppo della relativa corporazione la quale, per la sua natura complessa, presenta molte difficoltà; ma confidiamo che, seguendo le direttive del Duce, si riuscirà allo scopo dell'interesse supremo dello Stato e di un trattamento equo per tutti gli elementi concorrenti a questa produzione.

Ma intanto gli allevatori fanno presenti le condizioni attuali della produzione della carne e del latte e reclamano provvedimenti atti a sollevarli dal grande disagio. Siano enti speciali, come sarebbe un'organizzazione corporativa controllata dallo Stato che vigili e disciplini l'importazione e la distribuzione delle carni, o siano altri mezzi, reclamati e allo studio, gli agricoltori attendono miglioramenti, fiduciosi nell'opera sollecita del Governo.

Per ciò che concerne il Dicastero dell'agricoltura, esso può contribuire a migliorare le condizioni degli allevatori con opere i cui risultati non sono immediati, ma neppure a scadenza molto lunga. Alludo ai provvedimenti a cui attende il Dicastero, con larghe direttive, per perfezionare i metodi di allevamento e la produzione foraggera, e così diminuire i costi di produzione.

Io mi fermo un istante sulla produzione foraggera e faccio viva raccomandazione perchè sia sollecitato il lavoro sperimentale, sia coordinato il più presto possibile, affinchè i nostri agricoltori abbiano più sicure norme, date le varie condizioni del nostro Paese, per produrre molti e buoni foraggi. Si noti che per la produzione foraggera l'ausilio delle buoni sementi e delle concimazioni appropriate portano più presto e più sicuramente al risultato voluto, in confronto di altre coltivazioni.

Le fertilizzazioni riescono ad un risultato più sicuro e più sollecito che non pel grano, perchè se la stagione non è propizia e un taglio

non si giova appieno del fertilizzante, se ne gioverà il taglio successivo e l'altro ancora. Inoltre, con una buona fertilizzazione non solamente si aumenta la quantità ma si migliora la qualità del foraggio, riuscendo questo più ricco delle più importanti sostanze nutritive.

Insomma è un'opera che promette pronti ed ottimi risultati; il Ministero è sicuro che i mezzi che destina all'uopo sono bene spesi. Ne verrà una buona guida per una tecnica razionale per la fertilizzazione dei prati di varia specie e località, per prati di pianura e di colle, per prati e pascoli di montagna, ed essa sarà un'altra benemeranza di quel Dicastero.

Passo ad un cenno sulle frodi nel commercio di materie di uso agrario. È una lamentela continua della nostra stampa agraria quella del dilagare delle frodi nel commercio dei concimi, degli anticrittogamici, delle sementi, ecc. Abbiamo una legge, ma per varie ragioni non riesce di pieno effetto. Il danno che ne deriva è enorme, perchè non si limita a quello che patisce l'agricoltore che compera una merce in luogo di un'altra, e di valore molto inferiore a quello pagato; ma si ripercuote estesamente sulla produzione, ne viene turbato il commercio onesto e regolare; gli agricoltori, dopo l'insuccesso che segue l'impiego di merci di poco o nessun valore, perdono la fiducia anche per le cose buone. Non si esagera dicendo che queste frodi rappresentano un sabotaggio per la produzione, disturbando la buona tecnica agraria.

Per il buon acquisto dei fertilizzanti occorrono nozioni elementari, ma fondamentali, che non tutti gli agricoltori possiedono. Per ciò non si insisterà mai abbastanza suggerendo di rivolgersi ai consorzi, alle case serie e di nota correttezza. Ma purtroppo molti cadono ancora nelle insidie di speculatori poco scrupolosi.

Sono informato, e vi accenna anche l'illustre relatore al bilancio, che si sta modificando la legge per renderla più precisa e di sicura applicazione. E sta bene. Intanto però pare a me che una disposizione potrebbe essere molto efficace, quella la quale stabilisse che nessuno può vendere fertilizzanti se non dopo autorizzazione ottenuta dal Prefetto, il quale la concederà non soltanto dopo esame delle qualità morali del richiedente, ma dopo parere di enti

competenti, Cattedra ambulante, Istituto agrario, Istituto sperimentale agrario, i quali enti prima di dar parere sentiranno che cosa precisamente il richiedente vuol vendere, con che nome e modo ed a che prezzo. Perchè non deve essere permesso a chiunque di vendere per la fertilizzazione ciò che vuole e come vuole. Così sarà impedita la vendita di materie che non hanno valore fertilizzante o ne hanno uno minimo, con nomi fantastici ed ingannevoli pel piccolo agricoltore. Ritengo che una norma simile possa tornare molto opportuna.

E vengo alle Cattedre ambulanti di agricoltura. Le grandi benemeranze che hanno queste istituzioni tipicamente italiane, che i forestieri stessi ammirano ed invidiano, sono risapute. Esse sono messe in evidenza anche dalla bella relazione del collega Marescalchi. Io non faccio altro che ripetere che sono state e sono fattori potentissimi, precipui, del nostro progresso agrario. La stessa battaglia del grano, voluta e condotta dal Duce con tanta sapienza e tenacia, non sarebbe stata vinta presto senza l'ausilio assiduo e fervido delle cattedre ambulanti.

In questi ultimi tempi, molti altri compiti, oltre quello dell'assistenza agli agricoltori colle buone norme tecniche, si sono aggiunti alle cattedre ambulanti, così che l'ufficio loro nella vita agraria del Paese è andato crescendo. Ne è nato così il bisogno di nuovi ordinamenti e la necessità pel Ministero di agricoltura di avere meglio sottomano questi importanti organi. Da ciò la disposizione approvata dal Consiglio dei ministri, secondo la quale le Cattedre vengono trasformate in Ispettorati agrari provinciali alla diretta dipendenza del Ministero. Nulla di più naturale. Una sola raccomandazione mi sia consentita.

L'opera essenziale per la quale furono fondate e per la quale si resero tanto benemerite è quella della propaganda e dell'assistenza tecnica agli agricoltori. Tale ufficio è mantenuto, e mantenuto per primo compito, nella trasformazione.

È tuttavia sorto il timore che in avvenire le cattedre siano maggiormente aggravate, di quanto oggi non sieno, di lavoro importante senza dubbio, ma diverso da quello di propaganda; di lavoro di statistica, di economia di lavoro di tavolo e che di conseguenza la

Cattedra dedichi, non per colpa di nessuno ma per effetto delle circostanze, minor opera per l'assistenza minuta agli agricoltori.

Certamente il Ministero vigilerà. Ma mi si consenta di fare una viva raccomandazione, quella di seguire attentamente lo sviluppo della riforma affinché in nessuna parte, e specialmente in quella dell'assistenza tecnica agli agricoltori, venga ridotta l'attività di queste istituzioni. La nostra agricoltura è suscettibile di nuovi progressi; all'agricoltura saranno chiesti in avvenire nuovi sforzi e maggiori compiti. Ma per ciò ottenere è necessario un continuo perfezionamento della tecnica, che si avrà estesamente soltanto dall'assistenza minuta ed assidua dell'agronomo ambulante.

Fatte queste osservazioni e raccomandazioni, non mi rimane altro, per ciò che si riferisce al bilancio, che dichiarare che noi lo approveremo con tranquilla coscienza e col l'invitare un elogio non solo al ministro e ai sottosegretari di Stato, ma anche alla Direzione generale perchè, con quadri limitati, l'attività del Dicastero è brillantemente dedicata allo sviluppo della nostra agricoltura. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola agli onorevoli relatore e Ministro.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Ancona, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazau, Belluzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi,

Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Brusati Ugo.

Caccianiga, Camerini, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Colonna, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marchi, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Fantoli, Fara, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano Davide, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Joele, Josa.

Lanza di Scalea, Levi, Libertini Pasquale, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marescalchi Gravina, Marracino, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco D'Aragona, Miliani, Millosevich, Montefinale, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla, Novelli, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Pais, Pecori Giraldi, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Sealori, Schanzer, Scialoja, Scotti, Silj, Solari, Soler, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel Dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Antona Traversi, Grazioli, Lucioli e Rota Giuseppe a presentare alcune relazioni.

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934—XIII, n. 2126, riguardante la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo (459).

GRAZIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (496).

LUCIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935—XIII, n. 11, che modifica il trattamento doganale dei fili di fibre artificiali (474).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935—XIII, n. 12, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (475).

ROTA GIUSEPPE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (497).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Antona Traversi, Grazioli, Lucioli e Rota Giuseppe della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario (302):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe in varie provincie (303):

Senatori votanti	204
Favorevoli	199
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1934, n. 851, concernente provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli (304):

Senatori votanti	204
Favorevoli	197
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano (305):

Senatori votanti	204
Favorevoli	197
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1817, che approva

una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima « Adria » (306):

Senatori votanti	204
Favorevoli	198
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, concernente l'assegnazione di lire 30.000.000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici (307).

Senatori votanti	204
Favorevoli	197
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, concernente i provvedimenti in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonché degli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa fascista (308):

Senatori votanti	204
Favorevoli	195
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche spedite in notevoli quantità (309):

Senatori votanti	204
Favorevoli	196
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari con-

dizioni di carriera del personale universitario (310):

Senatori votanti	204
Favorevoli	197
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1737, contenente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi Istituti d'istruzione media tecnica, classica, scientifica e magistrale (312):

Senatori votanti	204
Favorevoli	196
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, concernente l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-1935, di Istituti d'istruzione media e regificazione di alcuni Istituti pareggiati (313):

Senatori votanti	204
Favorevoli	194
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816, contenente disposizioni integrative dell'ordinamento universitario (314):

Senatori votanti	204
Favorevoli	196
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, che modifica l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine sugli oli di semi (315):

Senatori votanti	204
Favorevoli	197
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, recante estensione ai mutui di cui al Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolzze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate (318):

Senatori votanti	204
Favorevoli	196
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (319):

Senatori votanti	204
Favorevoli	195
Contrari	9

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (434).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali firmato in Roma il 13 agosto 1932 (277);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512, recante il condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli di Stato (320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archi-

visti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926 (321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle scuole governative all'estero e di quello comandato in scuole od istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero (322);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, contenente norme intese ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui (323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada (324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici (325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (326);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali (327);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, contenente le norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del Sulcis (328);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni (329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, nn. 1708 e 1729, relativi a prelevamenti dal fondo di

riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (330);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli olii minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie (332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano (334);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum e regola la loro importazione (335);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco (337);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate (338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli olii relativi (339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia stipulato mediante scambio di note ad Ankara

il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno (340);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1317, concernente la devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'opera pia « Brefotrofo provinciale », con sede in Roma (341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, riflettente varianti alla ripartizione dei territori del sud tripolitano e cirenaico (342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (343);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al Direttore generale del Banco di Sicilia dal Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto (344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, recante proroga alle modificazioni della legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica (345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario (346);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35 (347);

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (495).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.